

- c) le categorie di materiali di imballaggio importati ed esportati devono essere omogenee (almeno per quanto riguarda gli imballaggi primari delle merci);
- d) tutti gli acquisti nazionali di imballaggi vuoti e di merci imballate e le importazioni di imballaggi vuoti o pieni, vengono assoggettati interamente a Contributo Ambientale;
- e) è riservata ai soli consorziati che hanno presentato le dichiarazioni del Contributo con le procedure semplificate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse, per un importo complessivo annuo non superiore a 5.000,00 Euro.

Per ottenere il rimborso, il Consorzio deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 Bis debitamente compilato) entro **e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. **Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.**

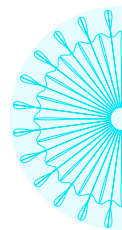
Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.6 Bis e relative istruzioni.

I CONTROLLI DA PARTE DI CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento – quindi anche dopo l'erogazione dei rimborsi o la fatturazione dei saldi a debito – la sussistenza dei requisiti e la congruità degli importi dichiarati attraverso le su indicate procedure di esenzione. CONAI ha quindi facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto/vendita del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione anche ai clienti e/o fornitori del Consorzio che richiede il rimborso.

Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorzio o quelle dichiarazioni per le quali non è possibile verificare la congruità degli importi dichiarati comportano la perdita del beneficio di esenzione in procedura “ex ante”. CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.





8.0

Casi particolari

8.1 Formule particolari di esenzione - applicazione - dichiarazione del Contributo Ambientale

Nella prospettiva di semplificare le procedure per i propri Consorziati, anche nell'ottica di adattare a specifiche esigenze di settore, CONAI ha messo a punto, fin dal primo anno di attività, alcune procedure particolari per la gestione del Contributo Ambientale in riferimento a comparti o prodotti particolari, elencati di seguito.

L'attività di semplificazione, infatti, è un lavoro permanente di messa a punto dei criteri più efficaci che possono essere applicati caso per caso, per evitare involontarie penalizzazioni, o distorsioni ed evasioni all'interno di un sistema in continua trasformazione. Esso procede grazie al confronto continuativo con le imprese e le associazioni che le rappresentano, le quali, attraverso la propria esperienza gestionale, si fanno direttamente interpreti dei criteri operativi più efficaci. Per questo è importante che le imprese contribuiscano a questi perfezionamenti delle procedure fornendo analisi economico-statistiche rappresentative dei mercati di riferimento, e periodicamente aggiornate e rielaborate sulla base dell'esperienza concreta.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.12 e relative istruzioni.

IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.13 e relative istruzioni.

IMBALLAGGI PRIMARI DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE.

A partire dall'anno 2018 è prevista una procedura di esenzione "ex post" dal Contributo Ambientale CONAI da riservare agli imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito Assinde, (solo per i prodotti farmaceutici), se già assoggettati al Contributo all'atto dell'acquisto in Italia o all'estero.

La procedura che si basa sulla possibilità di determinare a consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti, già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso, è da considerarsi alternativa a quella "ex ante" (con i moduli 6.12 e 6.13).

Vedi Sito www.conai.org, "Circolari applicative", circolare CONAI del 4 dicembre 2017.

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI a mezzo PEC (contributo.conai@legalmail.it) una richiesta (tramite il modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici) **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha ceduto imballaggi destinati ai flussi esenti (fa fede la data di ricezione della PEC). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

ETICHETTE IN ALLUMINIO, CARTA E PLASTICA

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

Vedi Guida CONAI, Volume 2, modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici e relative istruzioni.

! Possono essere richiesti rimborsi solo se superiori a 100,00 Euro per ciascun materiale/tipologia imballaggi/fascia contributiva.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.14 e relative istruzioni, aggiornato alla luce delle variazioni dei contributi sugli imballaggi in plastica.

IMBALLAGGI IN SUGHERO

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.17 e relative istruzioni.

FOGLIO DI ALLUMINIO - PELLICOLA PER ALIMENTI

Nuova procedura (dal 2020) di applicazione, esenzione e dichiarazione del Contributo ambientale sui rotoli di foglio di alluminio e di pellicola per alimenti.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.18 e relative istruzioni.

STOVIGLIE MONOUSO (PIATTI E BICCHIERI)

Esenzione per acquisto di stoviglie monouso in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

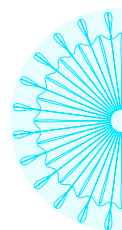
Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.19 e relative istruzioni.

"PICCOLI COMMERCianti" DI IMBALLAGGI VUOTI E PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO IMBALLAGGI IN ALTRI MATERIALI A "COMPLETAMENTO DI GAMMA O DELL'IMBALLAGGIO"

Procedura agevolata di applicazione del Contributo Ambientale.

Vedi Paragrafi 4.1.2 e 4.1.4, sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.24 e relative istruzioni.

CONAI, sulla base di specifici approfondimenti nel tempo effettuati con le Associazioni di categoria interessate, ha deliberato formule particolari di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale CONAI, per le seguenti tipologie di imballaggi:





NASTRI ADESIVI E CARTE GOMMATE

Per i nastri adesivi e le carte gommate è prevista la seguente procedura:

- Applicazione del Contributo Ambientale sul 50% del peso del nastro adesivo.
- I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale limitatamente al supporto, con esclusione quindi della massa adesiva. In via convenzionale il peso del supporto da assoggettare a Contributo Ambientale è pari al 50% del peso totale del nastro adesivo (fattore convenzionale di moltiplicazione = 0,5). Nelle fatture relative alla prima cessione, il Contributo Ambientale CONAI sui nastri adesivi, destinati all'imballaggio, è così determinato:

Nastri adesivi in materia plastica:

1. Fascia C

$$\left| \begin{array}{c} \text{Peso nastro} \\ \text{adesivo (t)} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Fattore} \\ 0,5 \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Contributo Ambientale CONAI} \\ \text{per plastica } 660,00^1 \text{ Euro/t} \end{array} \right|$$

Nastri adesivi a base cellulosica:

$$\left| \begin{array}{c} \text{Peso nastro} \\ \text{adesivo (t)} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Fattore} \\ 0,5 \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Contributo Ambientale CONAI} \\ \text{per carta } 55,00 \text{ Euro/t} \end{array} \right|$$

Info 1 - pag. 77

RECIPIENTI PER GAS DI VARIO TIPO RICARICABILI E NON

Vedi Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

Il Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2014 ha confermato la natura di imballaggio per i recipienti di gas di vario tipo escludendo gli estintori, in linea con la normativa comunitaria e nazionale. Nel contempo ha confermato anche l'esclusione dal campo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI per i recipienti per gas – se ricaricabili. I recipienti per gas non ricaricabili, invece, rientrano nelle ordinarie procedure di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale, a partire dal 1° luglio 2015 (circolare CONAI del 22 dicembre 2014).

Info 2 - pag. 77

VALVOLE PER BOMBOLE E GENERATORI AEROSOL

Vedi Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

Il Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2012 ha abrogato la delibera del Comitato Esecutivo di CONAI del 22 dicembre 1998, riguardante una particolare procedura di applicazione e dichiarazione del Contributo Ambientale sulle "valvole per bombole e generatori aerosol". Per effetto dell'abrogazione di tale procedura, l'onere dell'applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per le valvole ricade pertanto sui relativi produttori, secondo le regole ordinarie.

Info 3 - pag. 77

EROGATORI MECCANICI

Per effetto della modifica introdotta dal Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2011, a partire dal 2012 i Consorziati produttori/importatori di erogatori meccanici comunicano le quantità prodotte/importate direttamente a CONAI anziché per il tramite di un'Associazione di riferimento indicata nella delibera del 1998.

In estrema sintesi, la procedura prevede che sulla base dei preconsuntivi di cessione (relativi all'anno precedente), ai clienti utilizzatori nazionali, nonché dei pesi standard convenzionali (6 grammi per gli spray pumps, 12 grammi per i dispenser, 24 grammi per i trigger), entro il primo trimestre di ciascun anno, le aziende comunicano le quantità complessive immesse sul mercato nell'anno precedente per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei Contributi per l'anno in corso.

Nelle fatture ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura: "Contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi".

Restano comunque valide le procedure di esenzione previste per gli imballaggi primari impiegati nel settore farmaceutico e parafarmaceutico.

Info 4 - pag. 77

Le aziende che non si avvalgono della sopracitata procedura semplificata ma utilizzano la **procedura ordinaria** di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo sugli erogatori meccanici ceduti, **dal 1° gennaio 2019** possono avvalersi dei **medesimi pesi standard convenzionali** ai fini dell'applicazione del Contributo in fattura ai propri clienti, con conseguente dichiarazione periodica e versamento del Contributo al CONAI in funzione dei quantitativi assoggettati in prima cessione nel corso dell'anno.

CISTERNETTE MULTIMATERIALI, FUSTI IN PLASTICA O IN ACCIAIO RIGENERATI E RE-IMMESSI AL CONSUMO SUL TERRITORIO NAZIONALE

Per le cisternette multimateriali e i fusti in plastica, rigenerati e re-immessi al consumo sul territorio nazionale, in alternativa alla procedura ordinaria è prevista una procedura semplificata di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione dal Contributo Ambientale CONAI.

A partire dal 1° gennaio 2018, la procedura in oggetto non è più subordinata alla sottoscrizione di una apposita convenzione.

Con decorrenza **1° gennaio 2021**, sono stati rideterminati i valori dei Contributi ambientali unitari previsti per ciascuna tipologia di imballaggi rigenerati, in conseguenza della variazione del Contributo per gli imballaggi in acciaio.



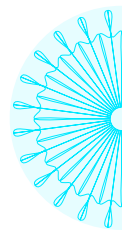
Tale procedura è opzionale rispetto alla procedura ordinaria di dichiarazione.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, moduli 6.12, 6.13 e relative istruzioni.

Vedi Parte seconda, schede tecniche per materiale - plastica.

Vedi Sito www.conai.org, "Circolari applicative", circolare CONAI del 5.12.2017

Vedi Sito www.conai.org, "Circolari applicative", circolare CONAI del 13.10.2020





Per i fusti in acciaio rigenerati, la procedura semplificata di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione dal Contributo Ambientale, alternativa a quella ordinaria (circolare CONAI del 19 marzo 2014), introdotta dal 1° aprile 2014 è aggiornata con riferimento alla rideterminazione dei valori di Contributo ambientale “unitario” e di peso standard, in conseguenza della variazione del Contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio.

Vedi Sito www.conai.org,
“Circolari applicative”, circolare
CONAI del 13.10.2020

Info 5 - pag. 77

IMBALLAGGI TRASFERITI A TITOLO NON TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ NELL'AMBITO DI PARTICOLARI CIRCUITI

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 28 settembre 2011 ha deliberato una specifica procedura di applicazione, dichiarazione, versamento e rimborso del Contributo Ambientale CONAI in alternativa alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI.

Tale procedura, in estrema sintesi, prevede in capo a un'azienda consorziata che – a titolo non traslativo della proprietà – acquisisce e/o trasferisce gli imballaggi:

- 1 l'obbligo di dichiarazione mediante la compensazione del Contributo Ambientale CONAI (attraverso il modulo 6.10) relativo agli imballaggi vuoti o pieni importati ed esportati, sia direttamente sia tramite i clienti (da informare opportunamente) ai quali gli imballaggi sono stati trasferiti a titolo non traslativo della proprietà;
- 2 l'assoggettamento a Contributo Ambientale CONAI – anche attraverso il ricorso a pesi standard – delle materie prime utilizzate per la riparazione degli stessi imballaggi;
- 3 il riconoscimento di eventuali crediti risultanti (da modulo 6.10) al 31.12 di ogni anno, nei casi in cui gli imballaggi esportati (se già assoggettati integralmente a Contributo Ambientale CONAI) siano superiori a quelli importati e dichiarati;
- 4 l'obbligo di fornire a CONAI tutte le informazioni a supporto delle dichiarazioni presentate;
- 5 l'autorizzazione di CONAI in forma scritta.

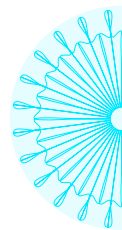


Per gli imballaggi trasferiti a titolo non traslativo della proprietà nell'ambito di particolari circuiti, a partire dal 2012 CONAI ha introdotto ulteriori procedure agevolate di applicazione/dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale facoltative, per le quali si fa rinvio ai successivi paragrafi (circolare CONAI 05.04.2012 – lett. b e circolare CONAI 02.07.2012).

IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI NELL'AMBITO DI UN CICLO PRODUTTIVO O RETE COMMERCIALE

Il Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2012 ha confermato il requisito di non assoggettabilità a Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico), estendendolo – dalla stessa data – agli imballaggi impiegati tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale (circolare CONAI 05.04.2012 – lett. a).

Vedi Sito www.conai.org,
Dichiarazioni on line e Guida CONAI,
Volume 2, modulo 6.11 e relative
istruzioni.



Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 21 marzo 2012 e del 27 giugno 2012, ha deliberato formule agevolate di applicazione/dichiarazione/versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili – di durata media pluriennale – impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale, secondo le seguenti modalità, alternative alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI:

Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi **puntualmente controllati, certificati/verificabili** (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà), è prevista **l'applicazione del Contributo Ambientale nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito**, anziché al momento della prima immissione al consumo (circolare CONAI 05.04.2012 – lett. b).

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.2o e relative istruzioni.

Sito www.conai.org, "Circolari applicative".

Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in circuiti chiusi ma con una **filiera che coinvolge un maggior numero di soggetti** (dal produttore dell'imballaggio al consumatore finale, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande), è prevista **una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale**, pari all'**85%** per le **bottiglie in vetro** e al **93%** per le **casse/cestelli in plastica** (circolare CONAI 02.07.2012).

Tale procedura può essere estesa anche alle aziende operanti in sistemi di restituzione controllati, certificati/verificabili di cui alla circolare CONAI del 05.04.2012. **Info 6 - pag. 77**

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, moduli 6.1 Plastica, 6.1 Vetro, 6.2 import e relative istruzioni.

Sito www.conai.org, "Circolari applicative".

PALLET IN LEGNO RE-IMMESSI AL CONSUMO E PALLET DI NUOVA PRODUZIONE STRUTTURALE CONCEPITI PER IL PLURIENNALE RIUTILIZZO

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 21 novembre 2012 aveva deliberato formule agevolate di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, che prevedevano **percentuali di abbattimento** del peso nella misura del:

40% sui pallet in legno re-immessi al consumo (usati, riparati o semplicemente selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione (seppure secondaria);

60% sui pallet in legno (nuovi o re-immessi al consumo) se prodotti in conformità a capitoli codificati nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" (circolare CONAI 10.12.2012).



Vedi

Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e
Guida CONAI, Volume 2,
modulo 6.1 Legno e relative
istruzioni.

Vedi

Sito www.conai.org,
“Circolari applicative”.

Nell'ottica di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet in legno (sia nuovi sia reimmessi al consumo) conformi a capitolati codificati impiegati in circuiti produttivi controllati, **dal 1° gennaio 2019** la percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale è aumentata nella misura dell' **80% (quindi con applicazione sul 20%)**.

È rimasta invariata la percentuale di abbattimento del peso, pari al 40% (quindi con applicazione sul 60%), sui pallet in legno re-immessi al consumo a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto). Le condizioni per usufruire di tali agevolazioni sono espressamente indicate nella **circolare CONAI del 14 giugno 2019 che ha sostituito la circolare del 10 dicembre 2012 con effetto dal 1° gennaio 2019**. **INFO 7 - PAG. 77**

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 26 novembre 2020, ha assunto le seguenti decisioni per agevolare la regolarizzazione delle imprese operanti nel settore dei pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo:

- _____ il riconoscimento della validità di comportamenti pregressi, fino al 31.12.2018;
- _____ la decorrenza dell'obbligo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI sulle “prime cessioni” di pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo dall'1.1.2019;
- _____ l'apertura di una **finestra temporale** per consentire la regolarizzazione di errori commessi **dall'1.1.2019 fino al 30.06.2021** con possibilità di rateizzazione fino a 36 mesi (Circolare CONAI del 4.12.2020).

Vedi

Sito www.conai.org,
“Circolari applicative”.

ROTOI, TUBI, CILINDRI SUI QUALI È AVVOLTO MATERIALE FLESSIBILE

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 20 marzo e del 26 giugno 2013 ha riconosciuto la natura di imballaggio su **rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile – esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita** – confermando l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della “prima cessione”, a partire dal 1° gennaio 2014.

Vedi

Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida CONAI,
Volume 2, modulo 6.21 e relative
istruzioni.

Sito www.conai.org,
“Circolari applicative”.

Nel contempo, ferma restando la loro natura di imballaggio, i tubi, rotoli e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, costituente materia prima o semilavorato, che sono utilizzati esclusivamente nelle fasi di lavorazione/trasformazione del materiale flessibile, anche presso altri soggetti diversi dal consumatore, sono esclusi dall'applicazione del Contributo Ambientale (circolare CONAI del 27.06.2013). **Info 8 - pag. 77**

CAPSULE SVUOTABILI PER SISTEMI EROGATORI DI BEVANDE

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 24 settembre 2014 ha ritenuto che rientrano nella definizione di imballaggio le **capsule per sistemi erogatori di bevande progettate per essere svuotate** manualmente dal consumatore con o senza l'ausilio di strumentazione progettata con la capsula stessa, confermando l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della "prima cessione", a partire dal 1° gennaio 2015 (circolare CONAI del 7.10.2014). In linea con la normativa comunitaria e nazionale, è confermata la natura di imballaggio per le "capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso", già rientranti nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non sono, invece, imballaggio le "capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato". **Info 9 - pag. 77**

Vedi

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI PER LE AZIENDE CHE GESTISCONO CONTESTUALMENTE ARTICOLI CLASSIFICABILI IMBALLAGGIO E NON IMBALLAGGIO, DEL TIPO VASI DA FIORI, GRUCCE PER INDUMENTI, CAPSULE PER SISTEMI EROGATORI DI BEVANDE, PIZZI PER TORTE, ETC., CITATI – TRA GLI ESEMPI ILLUSTRATIVI – NELL'ALLEGATO E DEL D.LGS. 152/2006

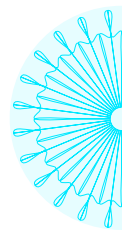
Per tali aziende resta ferma la regola generale di applicazione del Contributo Ambientale CONAI da parte del produttore di imballaggio in occasione della "prima cessione" sulla quota (in tonnellate) di detti beni costituenti imballaggio. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti a carico di dette imprese, queste hanno la facoltà di determinare ogni anno, in via forfettaria, i quantitativi degli articoli costituenti imballaggi da assoggettare a Contributo Ambientale, sempre in prima cessione, tenuto conto della quota di essi acquistata nell'anno precedente e salvo conguaglio, da regolare al termine dell'esercizio direttamente con il CONAI. In particolare, ogni anno, a partire dal 2015, l'utilizzatore potrà richiedere l'applicazione del Contributo ai fornitori sulla base dei quantitativi gestiti come imballaggi nell'anno precedente, con conguaglio (a credito o a debito) da parte dello stesso utilizzatore direttamente con CONAI, a fine anno (circolare CONAI del 19.12.2014). **Info 10 - pag. 77**

Vedi

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

CONCHIGLIE-CONTENITORI DI DEODORANTI PER LAVASTOVIGLIE E PROFUMATORI D'AMBIENTE

Alla luce degli esempi illustrativi dell'Allegato E del D.Lgs 152/2006, il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 24 giugno 2015 - con effetto dal 1° gennaio 2016 - ha deliberato che rientra nella classificazione di imballaggio il contenitore del profumatore (costituito generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnato, tavolette igienizzanti, etc.) qualora resti vuoto al termine del processo di erogazione "graduale" del profumatore stesso e il contenitore medesimo non sia ricaricabile.





Vedi Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

Non è invece classificato imballaggio il contenitore se "ricaricabile" ovvero quando sia parte integrante del prodotto "profumatore" e tutte le componenti siano destinate ad essere utilizzate, consumate o eliminate insieme (circolare CONAI del 29.06.2015). **Info 11 - pag. 77**

ESPOSITORI DI MERCI

Ferma restando la natura di imballaggio per gli espositori che assolvono anche solo ad una delle funzioni tipiche dell'imballaggio secondo la vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 25 novembre 2015 ha deliberato la seguente semplificazione procedurale per le imprese, ai soli fini contributivi e con effetto dal 1° luglio 2016 (circolare CONAI del 3.12.2015):

Vedi
Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

_____ rientrano nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale CONAI:

- gli espositori destinati ad arrivare "pieni" di merci nel punto vendita, nonché:
- gli espositori finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita;

_____ non sono da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI:

- gli espositori destinati ad arrivare "vuoti" nel punto vendita, ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto;
- gli espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi d'arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita. **Info 12 - pag. 77**

FILO COTTO NERO PER IMBALLAGGIO

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 26 novembre 2020, ha deliberato:

_____ la decorrenza, **dal 1° gennaio 2021**, dell'obbligo di applicazione del Contributo ambientale Conai sulle "prime cessioni" di filo cotto nero per imballaggio;

_____ il riconoscimento fino a tutto il 31 dicembre 2020 della validità di eventuali errori commessi dalle imprese nell'applicazione errata o nell'omissione del contributo ambientale Conai sulle "prime cessioni" di filo cotto nero per imballaggio (Circolare CONAI del 2.12.2020).

Info 13 - pag. 77

Vedi
Sito www.conai.org, Dichiarazioni on line e Guida CONAI, volume 2, modulo 6.1 acciaio (integrato da una nuova riga riservata alla voce "Filo di ferro per imballaggio") e relative istruzioni.

Sito www.conai.org, "circolari applicative".

IMBALLAGGI DI PICCOLE DIMENSIONI

Per gli imballaggi dal peso unitario estremamente esiguo, come ad esempio le etichette, è prevista una esposizione semplificata in fattura del Contributo ambientale CONAI in alternativa alla modalità di esposizione ordinaria che prevede l'indicazione in fattura del peso unitario per materiale degli imballaggi, del contributo applicato a ogni materiale e del valore totale del contributo.

Dal **1° gennaio 2021**, quindi, per effetto di un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di Conai, i produttori e i commercianti delle seguenti tipologie di imballaggi di piccole dimensioni:

- _____ etichette in alluminio, in carta o in plastica;
- _____ accessori per confezionamento camicie e similari (es.: girocolli, farfalline, clips, spilli, pettorali, carta velina, ecc.) di cui alla circolare Conai del 30 giugno 2015;
- _____ capsule in alluminio o in plastica per enologia,

possono indicare in fattura la dicitura: "Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale Conai già assolto per imballaggi di piccole dimensioni (circ. Conai del 3/12/2020)".

La dichiarazione con il modulo 6.1 relativa al peso degli imballaggi ceduti e il versamento del Contributo rimangono invariati anche nel caso in cui si adotti, su base volontaria, tale nuova modalità semplificata di esposizione del Contributo, in alternativa a quella ordinaria che continua pertanto ad essere valida (Circolare Conai del 3.12.2020). **Info 14 - pag. 77**



Rimangono invariate le diciture da apporre in fattura e le modalità dichiarative per chi si avvale della procedura semplificata per etichette di cui al modulo 6.14.

Vedi Sito www.conai.org, "Circolari applicative".

Per informazioni contattare il **numero verde CONAI 800.337799** o scrivere all'indirizzo di posta elettronica infocontributo@conai.org, citando nell'oggetto:



Info 1 "Nastri adesivi e carte gommate"

Info 2 "Recipienti per gas"

Info 3 "Valvole per bombole/
generatori aerosol"

Info 4 "Erogatori meccanici"

Info 5 "Imballaggi rigenerati"

Info 6 "Imballaggi riutilizzabili -
delibere 21.03 e 27.06.2012"

Info 7 "Pallet in legno"

Info 8 "Tubi e rotoli"

Info 9 "Capsule svuotabili"

Info 10 "circolare CONAI del 19.12.2014"

Info 11 "Profumatori d'ambiente"

Info 12 "Espositori di merci"

Info 13 "Filo cotto nero per imballaggio"

Info 14 "Imballaggi di piccole dimensioni"

8.2 Convenzioni

A partire dall'anno 1999, CONAI ha stipulato con alcune associazioni di categoria o gruppi di aziende specifiche convenzioni che prevedono particolari condizioni di dichiarazione/applicazione/esenzione del Contributo Ambientale in relazione alle peculiarità dei seguenti settori interessati:

Settore ortofrutticolo (Procedura semplificata di dichiarazione Import/Export)

Associazione di riferimento:

Fruitimprese – Associazione Imprese Ortofrutticole;

Settore ceramico (Particolare procedura semplificata “ex ante”

per acquisti di imballaggi in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI)

Associazione di riferimento:

Confindustria Ceramica;

Distribuzione (Procedura semplificata di dichiarazione Import)

Associazione di riferimento:

Federdistribuzione;

N4

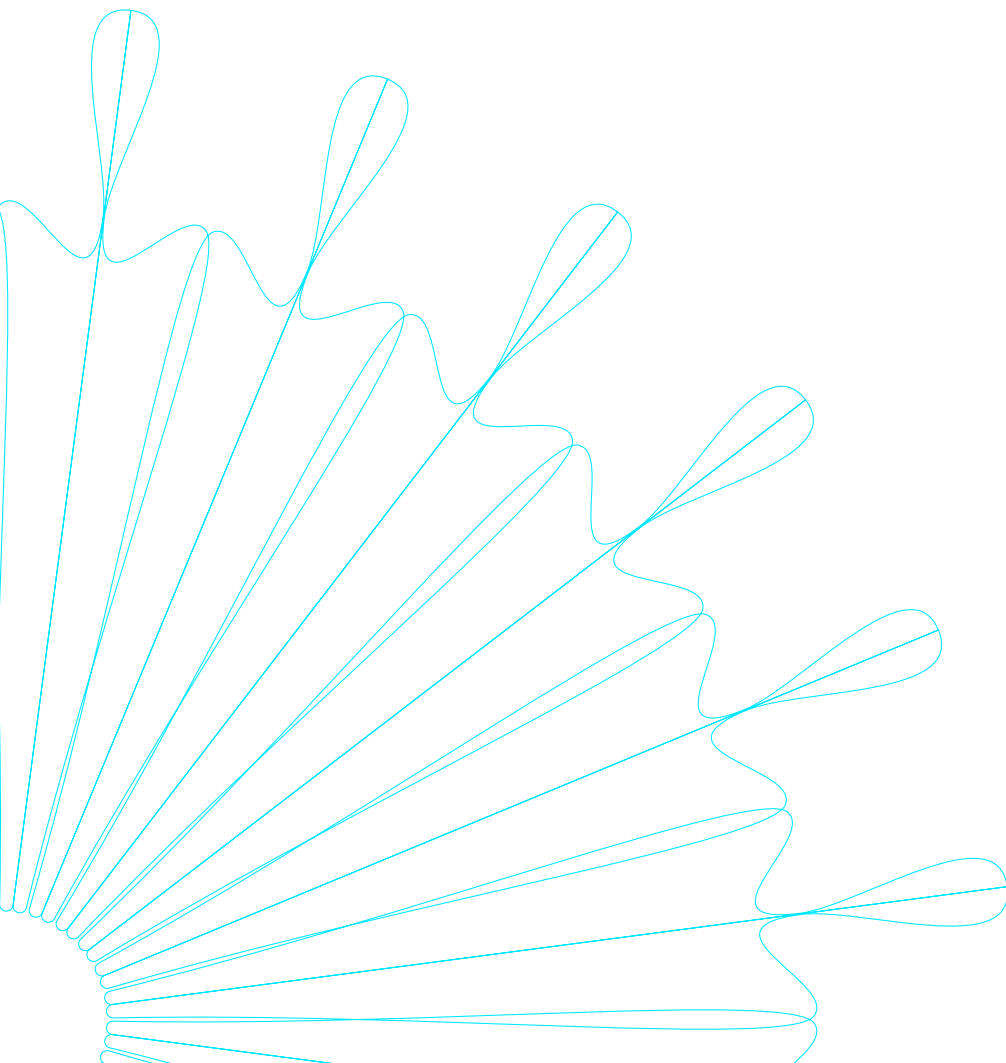
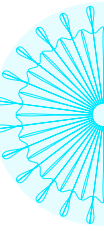
Ad oggi Sistema Moda Italia, Federazione Italiana Industriali TessiliVari, Federmacchine, Anima, Confindustria Toscana Nord e Anpan.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.22 e relative istruzioni.

Sito www.conai.org, “Circolari applicative”.

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le aziende esportatrici nette (che prevede condizioni particolari di esenzione dalla dichiarazione del Contributo Ambientale) e sono stati stipulati degli accordi con alcune associazioni **N4** di categoria in rappresentanza delle aziende esportatrici nette. Queste ultime possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013).





9.0

Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI

PREMESSA

Questa Guida espone tutte le procedure previste per l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI alle diverse tipologie di imballaggi. Dà quindi per scontata una certezza preliminare: che l'oggetto al quale il Contributo viene applicato sia riconosciuto come un "imballaggio".

Per indirizzare le scelte operative dei Consorziati, in questo capitolo si propone un breve schema di riferimento. Parallelamente, all'interno del sito www.conai.org è stata attivata un'area, costantemente aggiornata, nella quale è possibile consultare le liste – esemplificative e non esaustive – di articoli che CONAI considera "imballaggi" o "non-imballaggi".

9.1 I criteri normativi

La normativa europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 22/97. La Direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la Direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/06. **Quest'ultimo decreto è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 116/2020 che ha recepito la Direttiva europea 2018/851 relativa ai rifiuti e la Direttiva 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.**

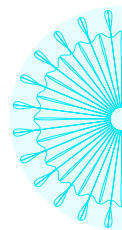
L'art. 218 (definizioni), comma 1, del D.Lgs. 152/06, specifica:

"Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

a imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

c imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al



consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei; [...]”.

L'allegato E, punto 2 del D.Lgs. 152/06 specifica che la definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri seguenti:

i sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

ii sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

iii i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

Con il D.M. 22 aprile 2014 (che ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2013/2/UE), pubblicato in G.U. il 14/06/2014, sono stati aggiornati gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi riportati nell'allegato stesso.

Vedi

Sito www.conai.org per la consultazione dell'elenco degli esempi illustrativi.

9.2 I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI

Per trasferire nella realtà operativa gli orientamenti espressi dalla citata norma nazionale e comunitaria, sul sito internet www.conai.org, nella sezione Imprese - “Cos'è imballaggio/cosa non è imballaggio” sono state nel tempo pubblicate e aggiornate due liste di riferimento, **esemplificative e non esaustive** della relativa gamma, degli articoli classificabili “imballaggi” e “non-imballaggi”.



9.3 Principali sentenze

Alcune decisioni giurisprudenziali hanno chiarito importanti profili della nozione di imballaggio.

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 22959/2020

ha confermato l'inammissibilità del ricorso di CONAI contro la sentenza n. 13108/2007 del Tribunale di Roma che condannava un'impresa a pagare il contributo POLIECO sul film a bolle d'aria in polietilene.

La Suprema Corte si è però limitata a statuire su aspetti di carattere processuale della controversia, quali la mancanza di interesse ad agire di CONAI, senza entrare nel merito della natura o meno di imballaggio del film a bolle d'aria che non ha quindi costituito oggetto della decisione.

Per quanto nello specifico riguarda la natura di imballaggio dei film in polietilene, questa è stata espressamente riconosciuta in numerose sentenze del Tribunale di Roma, la gran parte successive a quella sopra richiamata n. 13108/2007 che resta quindi un precedente isolato e superato (v. Tribunale di Roma n. 10050/2006, n. 16818/2007, n. 2019/2012, n. 23265/2013, n. 22952/2018, n. 16149/2019 e n. 3222/2020; Corte di appello di Roma n. 3048/2014 e n. 3511/2017).

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N. 32023/2019

con la quale i giudici di legittimità, in accoglimento parziale del ricorso di CONAI, hanno definitivamente accertato con effetto di giudicato la natura di imballaggi di una specifica categoria di beni ("cestelli per bottiglie e per altri contenitori di alimenti liquidi e cassette per il settore agricolo").

L'ordinanza, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal CONAI, ha confermato quanto statuito dai giudici di primo grado, i quali hanno accertato che:

- _____ la qualificazione di un bene come "imballaggio" va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico fondato sulla natura dei prodotti. A tale fine deve essere valutata la destinazione intrinseca del bene stesso a prescindere dalle varie possibili modalità di utilizzo o dagli usi secondari verificabili in concreto. La funzione del bene va quindi verificata *ex ante*, al momento della sua produzione e non con un giudizio *ex post*;
- _____ un prodotto è qualificato dalla legge come imballaggio avuto riguardo alla sua funzione di contenimento ovvero protezione ovvero presentazione di merci, in modo da consentire la manipolazione e la consegna delle merci dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore, indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle merci contenute negli imballaggi.

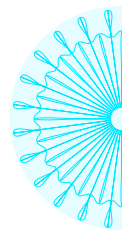
CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N. 19312/2018

chiude il contenzioso instaurato dal CONAI nei confronti del Polieco al fine di non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi.

La decisione della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dal Polieco, assume particolare rilievo in quanto costituisce il primo precedente della giurisprudenza di legittimità che conferma l'interpretazione della nozione di imballaggio da sempre sostenuta dal CONAI in questi anni e riconosce la natura di imballaggio di numerosi beni che la controparte ha preteso di attrarre nella propria sfera di gestione opponendosi nei diversi gradi di giudizio.

Il Giudice di legittimità ha ribadito l'esattezza dell'interpretazione della disciplina di riferimento compiuta dal Tribunale di Roma nella sentenza n. **16818/2007** e dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. **3048/2014** (e in molte altre decisioni: v. le sentenze del Tribunale di Roma n. **10050/2006**, n. **24563/2007**, n. **10555/2008**, n. **2005/2012**, n. **2011/2012**, n. **2015/2012**, n. **2019/2012**, n. **23265/2013**, n. **6732/2014**, n. **11074/2014**, n. **19252/2016**, nonché quelle della Corte di appello di Roma n. **1265/2015** e n. **3511/2017**) in merito al fatto che:

- _____ il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti;
- _____ le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;
- _____ la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all'utilizzatore;
- _____ possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all'interno del ciclo produttivo;
- _____ la valutazione dell'idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto;
- _____ anche i contenitori utilizzati nell'industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell'impresa sono da considerarsi imballaggi;
- _____ sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l'imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe.





I principi interpretativi sanciti dai giudici di legittimità trovano applicazione non soltanto con riguardo alla definizione di imballaggio riportata nell'art. 35 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - al quale espressamente si riferiscono in quanto, ancorché abrogato, applicabile alla fattispecie di causa esaminata dalla Cassazione - ma anche con riferimento a quella attualmente prevista nell'art. 218 del d. lgs 3 aprile 2006, n. 152.

L'identificazione del concetto di imballaggio da parte dei giudici di legittimità si fonda infatti sui profili generali della corrispondente nozione comunitaria contenuti nell'originario art. 3, par. 1, commi 1 e 2, della direttiva n. 94/62/Ce, correttamente recepiti nell'ordinamento italiano e non modificati dai criteri interpretativi successivamente introdotti dall'art. 1, par. 1, della direttiva 2004/12/CE. Anche la recente direttiva 2018/852/UE lascia inalterata sul punto la definizione di imballaggio.

L'interpretazione della Corte di Cassazione, quindi, non può essere vincolata alla normativa vigente al tempo dei fatti esaminati, ma trova applicazione come norma generale ed astratta, in quanto principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

In linea con l'ormai consolidata giurisprudenza alla quale si è fatto sopra riferimento, sono intervenute le sentenze del **Tribunale di Roma del 2018, del 2019 e la n. 3222/2020**, che si sono pronunciate specificamente sulla natura del film in polietilene adesivo e protettivo con riferimento alla disciplina sia comunitaria sia nazionale.

Il Tribunale di Roma ha statuito che il film in polietilene adesivo e protettivo e da considerarsi a tutti gli effetti un imballaggio tenuto conto della sua funzione di contenimento/protezione delle merci, identificabile indipendentemente dal fatto che sia impiegato all'interno di un ciclo produttivo e che accompagni i prodotti in ogni fase di commercializzazione.

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SENTENZE N. 474/2019 E 4421/2019

ha respinto l'impugnazione proposta da CONAI avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8131/2014, confermando l'accertamento di primo grado che escludeva dal novero degli imballaggi una specifica categoria di beni costituita da bins di grandi capacità (superiori ai 100 litri) in quanto contenitori "intrinsecamente durevoli" e "utilizzati dal produttore nell'ambito della sua attività produttiva".

La sentenza della Corte d'appello n. 474/2019 riguarda esclusivamente l'accertamento della natura di imballaggi dei bins di grandi dimensioni e il suo impianto motivazionale non consente in alcun modo di estenderne gli effetti a categorie di beni diversi.

Tale sentenza ha riconosciuto che l'ordinanza della Cassazione n. 19312/2018 "ha fornito (...) una corretta interpretazione delle norme che definiscono gli imballaggi, affermando il principio dell'autonomia delle definizioni di imballaggio per la vendita (imballaggio

primario), di imballaggio multiplo (imballaggio secondario) e di imballaggio per il trasporto (imballaggio terziario), e concludendo che le caratteristiche previste per ciascuna di dette categorie sono da sole sufficienti a definire il prodotto come imballaggio”.

Nell’interpretare l’ordinanza della Cassazione n. 19312/2018 la sentenza d’appello n. 474/2019 ha considerato che “il problema dell’inserimento del bene in polietilene nel ciclo produttivo aziendale dell’utilizzatore” non è stato affrontato dalla Corte Suprema.

La motivazione della stessa sentenza, al fine di giustificare l’esclusione della natura di imballaggio dei grandi contenitori “utilizzati dal produttore nell’ambito della sua attività produttiva”, ha operato una interpolazione scorretta dei concetti legali di imballaggio e di imballaggio riutilizzabile, in contrasto con la stessa ordinanza della Cassazione n. 19312/2018 alla quale la Corte d’appello afferma invece di volersi richiamare per quanto concerne l’individuazione della nozione di imballaggio.

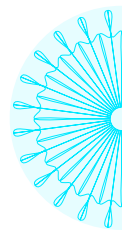
Su tali profili il CONAI ha impugnato la decisione tenuto conto anche dei precedenti giurisprudenziali della stessa Corte d’appello di Roma che ha già espressamente riconosciuto in astratto la natura di imballaggio dei bins, come degli altri beni “utilizzati all’interno del ciclo produttivo”, in linea con l’orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente (v. tra le tante Tribunale di Roma n. 10050/2006; Tribunale di Roma n. 10555/2008; Tribunale di Roma n. 21623/2008; Tribunale di Roma n. 23265/2013; Tribunale di Roma n. 10173/2016; Tribunale di Roma n. 19252/2016).

In merito alla sentenza n. 4421/2019, quest’ultima ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2005/2012 e in riforma di quest’ultima ha statuito che i contenitori non hanno natura di imballaggi. La motivazione della decisione replica, in sostanza, gli argomenti della sentenza n. 474/2019, che viene infatti espressamente richiamata.

CONAI ha impugnato anche tale sentenza ricorrendo in Cassazione.

TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA N. 19252/2016

è nuovamente intervenuta sulla nozione di imballaggio confermando l’indirizzo interpretativo seguito in molti precedenti dello stesso Tribunale secondo cui la qualificazione di un bene come imballaggio va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico, attraverso una valutazione ex ante della funzione astratta e tipica per cui i beni vengono progettati e non già della funzione concreta per la quale vengono caso per caso utilizzati. Il Tribunale ritiene che questa interpretazione trovi conferma anche negli esempi illustrativi dell’Allegato 1 alla Direttiva 94/62/CE, inseriti con la Direttiva 2013/2/CE, quali i vasi da fiori e le grucce, la cui qualificazione come imballaggio dipende dalla funzione tipica e fisiologica per la quale i beni sono stati ideati.





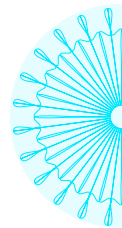
Pertanto, poiché i contenitori, le casse e i pallet sono normalmente concepiti per facilitare la manipolazione e il trasporto dei beni destinati alla vendita, essi vanno qualificati come imballaggio, a prescindere da quale sia il concreto impiego che ne faccia l'avente causa dal produttore.

TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA N. 11074/2014

ha confermato la natura di imballaggio dei mandrini (i tubi sui quali sono avvolti materiali flessibili: film plastico, carta, etc.), ribadendo che l'obbligo ex lege dei produttori e degli utilizzatori di imballaggio previsto sia dal Decreto Ronchi, sia dal d.lgs. n. 152/2006 "prescinde dalla qualificazione dell'imballaggio come primario (...) o secondario (...) ovvero terziario (...) in quanto l'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che è deputato a svolgere, e in ogni caso destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico". La sentenza conferma inoltre che "un prodotto e qualificato come imballaggio con riguardo alla sua funzione, che è quella di contenimento, di protezione o di manipolazione delle merci per consentire la consegna e la presentazione dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore, indipendentemente quindi dalla fase di commercializzazione delle merci contenute negli stessi imballaggi, con la conseguenza che la merce imballata può essere indifferentemente materia prima, semilavorato o prodotto finito". La sentenza precisa infine che "la direttiva n. 2004/12/CE ha lasciato inalterata la nozione di imballaggio contenuta nell'art. 3, comma 2, della direttiva 94/62/CE, concludendo, anche alla luce della direttiva 2013/2/UE, che "le anime delle bobine sono assoggettate al Contributo Ambientale CONAI".

10.0

Controlli, sanzioni e autodenuncia



10.1 Controlli

L'attività di controllo di CONAI si sviluppa attraverso controlli mirati, incrocio dati interni e confronto con fonti esterne compresi enti pubblici e privati con specifico riferimento al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale – art. 224, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/06.

In base al proprio Regolamento (art. 11), CONAI può infatti in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili. Possono altresì essere disposti, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli – anche sotto forma di verifiche e (o) ispezioni – presso l'impresa consorzata della durata massima di quindici giorni.

10.2 Sanzioni

10.2.1 Sanzioni per mancata adesione

L'articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sostituito dall'art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che “[...] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro”.

A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi. Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che “i produttori di imballaggi che [...] non aderiscono ai consorzi [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro”.

All'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie provvedono gli Enti territoriali competenti (art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e Legge n. 56 del 7 aprile 2014).

Vedi

Testo integrale articolo 261.



Come previsto dall'art. 15 del Regolamento CONAI:
"Il Consiglio d'amministrazione determina i casi nei quali il contributo ambientale CONAI possa essere in via eccezionale prelevato, dichiarato e (o) versato al CONAI direttamente dal cessionario anziché dal cedente che effettua la prima cessione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c), dello statuto oppure dal cessionario o dal cedente con riferimento alle cessioni che precedono la prima, stabilendo altresì le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, economicità e semplicità amministrativa."
Per approfondimenti si consiglia di contattare gli uffici CONAI.

10.2.2 Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 13 del Regolamento)

L'art. 13, comma 2, del Regolamento CONAI individua le tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

- a** omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- b** omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione;
- c** omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- d** infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- e** utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all'art. 4, comma 10.

A titolo di esempio il Consorziato che dichiara a CONAI e ai propri fornitori un plafond di esportazione superiore a quello reale, è sanzionabile poiché evade il Contributo Ambientale, oltre che creare disparità tra i concorrenti di mercato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, la sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

- _____ 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
- _____ 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:

- _____ ai sensi dell'art. 11, comma 4, non vi sia stata contestazione o l'impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
- _____ in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale risulti comunque accertata un'omissione non superiore al 10% del Contributo Ambientale dichiarato su base annua.

Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000,00 Euro (art. 13, comma 6). Le sanzioni sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata con lettera raccomandata da parte di CONAI. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 4, le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) o b).

10.3 Autodenuncia

Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di “**autodenuncia**” (art. 13, comma 8, del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento, autodenuncino l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità prescritte, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa autodenuncia e versando tale Contributo al ricevimento delle fatture emesse dal CONAI.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, Modello di autodenuncia e relative istruzioni.

!

Il modello di autodenuncia può essere inviato tramite il servizio Dichiarazioni on line o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del CONAI (art. 17 del Regolamento CONAI).

PROCEDURA AGEVOLATA DI REGOLARIZZAZIONE

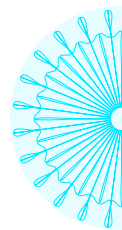
CONAI ha introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una **procedura agevolata di regolarizzazione** per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili. Tale procedura prevede in particolare:

- _____ che l'accertamento **sia limitato agli ultimi 5 anni** (anziché 10) **precedenti alla data di invio dell'autodenuncia**, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 11 del Regolamento consortile;
- _____ la possibilità di **rateizzare** le somme dovute al CONAI (per contributo e interessi di mora) **fino a 36 mesi**.

Restano altresì fermi sia il termine per l'invio delle dichiarazioni dopo l'autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del CONAI al Contributo ambientale CONAI dovuto dall'impresa nell'ultimo decennio) operano alle seguenti **condizioni** e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

- _____ **invio entro il termine** di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- _____ **regolare pagamento** delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo.





PARTE SECONDA

**Schemi esemplificativi
e altre informazioni utili**

Terminologia	93
---------------------	-----------

Schemi esemplificativi	99
-------------------------------	-----------

A. Consorzi di Filiera - Informazioni per l'adesione	99
B. Contributo Ambientale CONAI 2010 - 2021	104
C. Classi di dichiarazione - Periodicità	106
D. Classi di dichiarazione - Esempi di variazione	107
E. Quantità e valori in soglia di esenzione dalla dichiarazione del contributo (2011 - 2021)	108
F. Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive	116

Schede tecniche per materiale - Criteri di calcolo	123
---	------------

Acciaio	125
Alluminio	130
Carta	133
Legno	136
Plastica	137

Informativa sulla privacy	138
----------------------------------	------------

Calendario 2021 - Adempimenti CONAI	142
--	------------

Terminologia

AUTOCONSUMO

Viene definita “autoconsumo” l’operazione attraverso la quale un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi – da lui stesso fabbricati – per confezionare i propri prodotti.

AUTOPRODUTTORE

Sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio). L’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

AZIENDA ESPORTATRICE NETTA

Azienda che, in un determinato periodo, ha effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

CONSORZI DI FILIERA

L’art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede che i produttori di imballaggi costituiscano un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio. Con decreto del 16 ottobre 2020 è stato approvato lo statuto del Consorzio Biorepack che si colloca all’interno del sistema CONAI come nuovo consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. I sette Consorzi di Filiera sono i seguenti:

RICREA – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio;

CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio;

COMIECO – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica;

RILEGNO – Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;

COREPLA – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica;

BIOREPACK – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile;

COREVE – Consorzio Recupero Vetro.

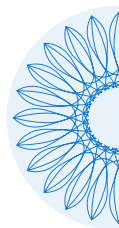
In alternativa all’iscrizione ai Consorzi di Filiera, i produttori possono, ai sensi dell’art. 221, comma 3, del medesimo Decreto: “a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; [...] c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema [...]”.

CONSUMATORE

Secondo quanto disposto dall’art. 218, comma 1, lett. v) del D.Lgs. 152/06, il consumatore di imballaggi è “il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate”.

DETENTORE DI RIFIUTI

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/06, il detentore di rifiuti è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.





GESTIONE DEI RIFIUTI

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: "la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati".

IMBALLAGGI IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

In questa Guida e nei moduli per le dichiarazioni, con tale termine si intendono solo **gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati e conformi alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 da parte di organismi accreditati.**

IMBALLAGGI PIENI – VUOTI

Ferma restando la definizione di imballaggio prevista dalla vigente normativa, in questa Guida e nei moduli per le dichiarazioni col termine "imballaggi pieni" ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle

merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per "imballaggi pieni" ci si riferisce alle lattine e agli altri eventuali imballaggi secondari e terziari della confezione. Per "imballaggi vuoti", invece, si intendono quelli senza merce.

IMBALLAGGIO PRIMARIO (O PER LA VENDITA)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera b) – l'imballaggio primario è definito come "imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore". In generale l'imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

IMBALLAGGIO SECONDARIO (O MULTIPLO)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera c) – l'imballaggio secondario è definito come "imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche".

In generale l'imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall'imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all'uso.

IMBALLAGGIO TERZIARIO

(O PER IL TRASPORTO)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera d) – l'imballaggio terziario è definito come "imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei". In generale l'imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

IMBALLAGGIO COMPOSITO

(POLIACCOPPIATO)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lett. e-bis) – l'imballaggio composito è definito come "un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale". Ad esempio sono imballaggi compositi i seguenti articoli: cartone per bevande (poliaccoppiato: carta, plastica e alluminio), sacchetto composto da un foglio di alluminio accoppiato con carta, etc..

Ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si precisa che per lo stesso imballaggio non possono essere previsti differenti trattamenti contributivi a seconda che diventi composito prima o dopo la "prima cessione"

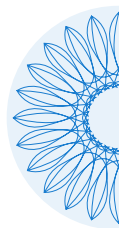
con la conseguenza che, anche in caso di importazione di imballaggio pieno, il Contributo Ambientale, se dichiarato in procedura ordinaria, è sempre dovuto in funzione del materiale di ciascuna componente dell'imballaggio.

IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE

Ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, per imballaggio multimateriale si intende l'imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell'imballaggio poliaccoppiato, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati. Ad esempio sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all'interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), etc..

PRIMA CESSIONE

Il Contributo Ambientale CONAI viene applicato alla "prima cessione". Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore, o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorato a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.





PRIMO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

Il primo utilizzatore di imballaggi è il soggetto destinatario della prima cessione, ossia del primo trasferimento dell'imballaggio. Per esempio, un calzaturificio che acquista dal produttore di imballaggi le scatole di cartone per confezionare i propri prodotti.

PRODUTTORI DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

PROGRAMMA GENERALE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

L'art. 225 del D.Lgs. 152/06 pone a carico di CONAI l'obbligo di elaborare il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

a prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;

c accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;

d miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

e realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio".

RACCOLTA

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/06 con il termine "raccolta" si intende "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento".

RECUPERO

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 152/06 "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero".

RECUPERO DI MATERIA

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. t-bis del D.Lgs. 152/06, "qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento".

RICICLAGGIO

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 152/06, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".

PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO

Come definita dall'art. 183, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 152/06, sono "le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento".

RIUTILIZZO

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06, "qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti".

TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06, "operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento".

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO

Costituisce rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante

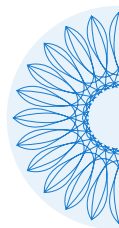
nella definizione di rifiuto, ossia "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", esclusi i residui della produzione (art. 218, comma 1, lettera f) e art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06).

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI SUCCESSIVO AL PRIMO

L'utilizzatore di imballaggi successivo al primo è il soggetto che acquista imballaggi (o merce imballata) dopo la prima cessione, ossia dopo il primo trasferimento dell'imballaggio. Per esempio, il commerciante che acquista dal calzaturificio le scarpe già confezionate nelle scatole di cartone.



Schemi esemplificativi

A. Consorzi di Filiera – Informazioni per l'adesione

RICREA

SOGGETTI*

Ordinari Produttori e importatori di materiale di acciaio per la fabbricazione di imballaggi; trasformatori di imballaggi e/o semilavorati; trasformatori di accessori per imballaggio; importatori di imballaggi vuoti e/o di accessori per imballaggio; trasformatori di imballaggi e/o semilavorati in materiale composito a prevalenza acciaio.

Volontari Autoproduttori che acquistano o importano materie prime di imballaggio per produrre imballaggi in acciaio destinati a contenere le merci da essi stessi prodotte.

Recuperatori e Riciclatori nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 152/2006 ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o).

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

La quota di partecipazione si compone di una parte fissa e una parte variabile, determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento consortile disponibile sul sito internet Ricrea.

CONTATTI

info@consorzioricrea.org

tel. 02.3980081

www.consorzioricrea.org

CIAL

SOGGETTI*

Obbligati

Produttori e importatori di alluminio per la fabbricazione di imballaggi; fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio.

Trasformatori e utilizzatori di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio qualora il materiale prevalente sia costituito dall'alluminio.

Volontari

Utilizzatori di imballaggi in alluminio, compresi gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio e al loro riempimento.

Possono inoltre partecipare al Consorzio recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio in alluminio.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

Per produttori, trasformatori e utilizzatori la quota di partecipazione è la quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di materiale o di imballaggio immessa al consumo sul territorio nazionale dichiarata l'anno precedente.

Per recuperatori la quota di partecipazione è la quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di rifiuti di imballaggi in alluminio prodotti sul territorio nazionale recuperati e conferiti al Consorzio l'anno precedente.

Per riciclatori la quota di partecipazione è la quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di rifiuti di imballaggi in alluminio prodotti sul territorio nazionale e riciclati l'anno precedente.

CONTATTI

consorzio@cial.it

tel. 02.540291

www.cial.it

COMIECO

SOGGETTI*

Obbligati

- fornitori di materiali di imballaggio a base di fibra di cellulosa, categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio;
- fabbricanti e trasformatori di imballaggi a base di fibra di cellulosa, categoria che comprende gli importatori di imballaggi vuoti;
- fabbricanti e importatori di imballaggi vuoti a prevalenza carta.

Volontari

- commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa ("Utilizzatori");
- piattaforme di lavorazione macero (recuperatori), impianti di termovalorizzazione, impianti di compostaggio.

Simpatizzanti Enti ed associazioni, aziende italiane ed estere diverse dai precedenti, che perseguono scopi compatibili con il Consorzio.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

La quota di partecipazione al Fondo Consortile è calcolata annualmente sulla quantità di materiale di imballaggio, di imballaggi o di semilavorati in fibra di cellulosa immessa sul mercato nazionale (o recuperata) da ciascun Consorziato nell'anno solare precedente e parametrata alla produzione totale di ciascuna categoria immessa sul mercato nazionale (o recuperata) e al numero dei Consorziati appartenenti alla medesima categoria.

CONTATTI

desimone@comieco.org
tel. 02.55024238
www.comieco.org

RILEGNO

SOGGETTI*

Obbligati Fornitori e importatori di materiali per imballaggi di legno, fabbricanti e/o importatori di imballaggi per alimenti, di imballaggi industriali e di pallet, riparatori di pallet.

Volontari Recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

La quota di partecipazione al fondo consortile si determina in percentuale sul volume d'affari prodotto dalla vendita di imballaggi di legno e/o di materiali per imballaggi di legno destinati al mercato nazionale dell'anno precedente l'iscrizione.

CONTATTI

info@rilegno.org
tel. 0547.672946
www.rilegno.org

COREPLA

SOGGETTI*

Obbligati Produttori e importatori di materie prime polimeriche per la fabbricazione di imballaggi in plastica; fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati in plastica o a prevalenza plastica; importatori di imballaggi vuoti in plastica o a prevalenza plastica.

Volontari Utilizzatori che fabbricano o importano imballaggi in plastica e li riempiono (autoproduttori); utilizzatori che importano imballaggi pieni in plastica; riciclatori e recuperatori di rifiuti di imballaggi in plastica. Possono inoltre aderire al Consorzio produttori e importatori di materiali di imballaggio compositi a prevalenza diversa da plastica.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

Il contributo di partecipazione si calcola moltiplicando un importo fisso per:

- le tonnellate di materie plastiche destinate alla produzione di imballaggi o le tonnellate di imballaggi in plastica (e/o relativi semilavorati) venduti sul mercato nazionale (*per i produttori e gli importatori sia di materia prima per imballaggio sia di imballaggi e relativi semilavorati*);
- le tonnellate di imballaggi in plastica autoprodotti inclusi gli imballaggi importati vuoti ed utilizzati direttamente e/o di imballaggi in plastica pieni importati (*per gli utilizzatori*);
- le tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica, prodotti sul territorio nazionale, riciclati o altrimenti recuperati (*per le aziende che riciclano o recuperano rifiuti d'imballaggio in plastica*).

CONTATTI

consorziati@corepla.it
tel. 02.76054230/280
www.corepla.it

SOGGETTI**Obbligati**

- produttori e importatori di biopolimeri biodegradabili e compostabili (definiti “Produttori”);
- fabbricanti e trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e dei relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e dei relativi semilavorati (definiti “Trasformatori”).

Volontari

- commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di predetti imballaggi, importatori di imballaggi pieni in plastica biodegradabile e compostabile e coloro che nell'esercizio della propria attività professionale utilizzano ovvero forniscono ai propri clienti detti imballaggi (definiti “Utilizzatori”);
- riciclatori che trattano a fine vita gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani (definiti “Riciclatori”).

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

L'entità della somma da versare è determinata moltiplicando il numero di quote assegnate dal Consiglio di Amministrazione - in base alle tonnellate dichiarate nel modulo di adesione (riferite all'anno solare precedente) - per il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio, stabilito dall'Assemblea. Le quote sono assegnate in funzione dei seguenti criteri:

- a.** per i “produttori”, una quota per ciascuna tonnellata di polimeri certificati conformi alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 – destinati all'imballaggio – prodotti o importati sul territorio nazionale dai singoli produttori;
- b.** per i “trasformatori”, una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile o dei relativi semilavorati ceduti o importati sul territorio nazionale dai singoli trasformatori;
- c.** per gli “utilizzatori”, una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile acquistati/ importati sul territorio nazionale dai singoli utilizzatori;
- d.** per i “riciclatori”, una quota per ciascuna tonnellata di rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile o di frazioni similari in ingresso agli impianti dei singoli riciclatori siti sul territorio nazionale [volumi di bioplastiche in ingresso agli impianti risultanti da analisi merceologiche o in mancanza assunti pari all'1,5% del totale dei volumi in ingresso].

CONTATTI

info@biorepack.org
www.biorepack.org

COREVE

SOGGETTI*

Obbligati Aderiscono al Consorzio

- a. Fabbricanti e Trasformatori di imballaggi in vetro, nonché importatori di imballaggi in vetro vuoti;
- b. Fornitori di materiale di imballaggio in vetro (inclusi gli importatori di materie prime di imballaggio).

Volontari Su base volontaria possono aderire i recuperatori e i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

- per i soggetti delle categorie a. e b., le quote di partecipazione sono calcolate tenendo conto delle quantità (tonnellate) di imballaggi in vetro o materiali di imballaggi in vetro assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI (CAC) immessi sul territorio nazionale nell'anno precedente;
- per i recuperatori/riciclatori, le quote di partecipazione sono calcolate tenendo conto delle quantità (tonnellate) di Materia Prima Seconda (MPS) da rifiuti di imballaggio in vetro risultanti da raccolta nazionale recuperati nell'anno precedente.

CONTATTI

segreteria@coreve.it
tel. 02.48012961
www.coreve.it

*. Produttori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06.
Utilizzatori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06.

B. Contributo Ambientale CONAI 2010-2021

PROCEDURA ORDINARIA

PERIODO	ACCIAIO	ALLUMINIO	CARTA	LEGNO	PLASTICA	VETRO
2010	15,49/31,00 ¹	25,82/52,00 ²	22,00	8,00	195,00/160,00 ³	15,82
2011	31,00	52,00	22,00	8,00	160,00/140,00 ⁴	17,82
2012	31,00/26,00 ⁵	45,00	14,00/10,00 ⁶	8,00	120,00/110,00 ⁷	17,82
2013	26,00	45,00	10,00/6,00/4,00 ⁸	8,00	110,00	17,82
2014	26,00	45,00	4,00	8,00	140,00	17,82
2015	26,00/21,00/ 13,00 ⁹	45,00	4,00	8,00/7,00 ¹⁰	188,00	20,80
2016	13,00	45,00	4,00	7,00	188,00	17,30
2017	13,00	45,00	4,00	7,00	188,00	17,30/ 16,30 ¹¹
2018	8,00	45,00/35,00 ¹²	10,00	7,00	Fascia A: 179,00 Fascia B: 208,00 Fascia C: 228,00	13,30
2019	3,00	15,00	20,00 ¹³ 40,00 ¹⁴	7,00	Fascia A: 150,00 Fascia B1: 208,00 Fascia B2: 263,00 Fascia C: 369,00	24,00/ 27,00 ¹⁵
2020	3,00	15,00	35,00/ 55,00 ¹⁶ 55,00/ 75,00 ¹⁷	9,00	Fascia A: 150,00 Fascia B1: 208,00 Fascia B2: 436,00 Fascia C: 546,00	27,00/ 31,00 ¹⁸

continua →

2021	18,00	15,00	55,00 ¹⁹ 75,00 ²⁰	9,00	Fascia A: 150,00 Fascia B1: 208,00 Fascia B2: 560,00 Fascia C: 660,00	37,00
------	-------	-------	--	------	--	-------

1. Il Contributo acciaio è passato da 15,49 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2010.
2. Il Contributo alluminio è passato da 25,82 €/t a 52,00 €/t dal 1° maggio 2010.
3. Il Contributo plastica è passato da 195,00 €/t a 160,00 €/t dal 1° luglio 2010.
4. Il Contributo plastica è passato da 160,00 €/t a 140,00 €/t dal 1° luglio 2011.
5. Il Contributo acciaio è passato da 31,00 €/t a 26,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
6. Il Contributo carta è passato da 14,00 €/t a 10,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
7. Il Contributo plastica è passato da 120,00 €/t a 110,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
8. Il Contributo carta è passato da 10,00 €/t a 6,00 €/t dal 1° aprile 2013 e a 4,00 €/t dal 1° ottobre 2013.
9. Il Contributo acciaio è passato da 26,00 €/t a 21,00 €/t dal 1° aprile 2015 e a 13,00 €/t dal 1° ottobre 2015.
10. Il Contributo legno è passato da 8,00 €/t a 7,00 €/t dal 1° aprile 2015.
11. Il Contributo vetro è passato da 17,30 €/t a 16,30 €/t dal 1° luglio 2017.

12. Il Contributo alluminio è passato da 45,00 €/t a 35,00 €/t dal 1° giugno 2018.
 13. Altri imballaggi in carta.
 14. Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi.
 15. Il Contributo vetro è passato da 24,00 €/t a 27,00 €/t dal 1° luglio 2019.
 16. Il Contributo Ambientale per altri imballaggi in carta è passato da 35,00 €/t a 55,00 €/t dal 1° giugno 2020.
 17. Il Contributo Ambientale per imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi è passato da 55,00 €/t a 75,00 €/t dal 1° giugno 2020.
 18. Il Contributo vetro è passato da 27,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° luglio 2020.
 19. Monomateriale e poliaccoppiati a prevalenza carta diversi dai CPL
 20. CPL - Contenitori per liquidi (poliaccoppiati)
- In evidenza le variazioni intervenute.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONI DI IMBALLAGGI PIENI

PERIODO	% SUL VALORE IMPORTAZIONI (PRODOTTI ALIMENTARI)	% SUL VALORE IMPORTAZIONI (PRODOTTI NON ALIMENTARI)	PESO DEGLI IMBALLAGGI IMPORTATI (€/t) (PESO LORDO - PESO NETTO MERCI)
2010	0,14%	0,07%	63,00
2011	0,14%/0,13% ¹	0,07%	53,00/48,00 ²
2012	0,10%/0,07% ³	0,05%/0,04% ⁴	40,00/32,00 ⁵
2013	0,07%	0,04%/0,03% ⁶	32,00/31,00 ⁷
2014	0,08%	0,04%	37,00
2015	0,12%	0,06%	49,00/48,00 ⁸
2016	0,13%	0,06%	49,00
2017	0,13%	0,06%	49,00
2018	0,13%	0,06%	52,00
2019	0,16%	0,08%	64,00/65,00 ⁹
2020	0,17%/0,18% ¹⁰	0,09%	85,00/92,00 ¹¹
2021	0,20%	0,10%	107,00

1. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,14% a 0,13% dal 1° luglio 2011.
2. Il Contributo forfetario sulla tara delle merci importate è passato da 53,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° luglio 2011.
3. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,10% a 0,07% dal 1° ottobre 2012.
4. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari è passata da 0,05% a 0,04% dal 1° ottobre 2012.
5. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 40,00 €/t a 32,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
6. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari è passata da 0,04% a 0,03% dal 1° ottobre 2013.
7. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 32,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2013.
8. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 49,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° aprile 2015.
9. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 64,00 €/t a 65,00 €/t dal 1° luglio 2019.
10. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,17% a 0,18% dal 1° luglio 2020.
11. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 85,00 €/t a 92,00 €/t dal 1° luglio 2020.

In evidenza le variazioni intervenute.

!
È possibile consultare lo schema completo dei valori di Contributo per materiale dal 1998 ad oggi sul sito www.conai.org nella sezione Imprese/Contributo ambientale.

C. Classi di dichiarazione – Periodicità



PERIODICITÀ

• Dalle dichiarazioni di competenza dell'anno 2020 sono variate le soglie "esente" (da 50,00 a 100,00 Euro per la procedura ordinaria e da 100,00 a 200,00 Euro per la procedura semplificata) e "annuale" (da 1.000,00 a 2.000,00 Euro). Per le sole procedure ordinarie, è stata inoltre introdotta una soglia minima di dichiarazione – pari a 10 tonnellate – a soli fini statistici. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate, per materiale, di imballaggi immessi al consumo, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato Contributo risulti inferiore alla soglia di esenzione e quindi non viene fatturato dal CONAI.

• Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

• La periodicità non si cambia in corso d'anno.

• La classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare.

• Solo per il modulo 6.10 il Consorzio deve prendere a riferimento i valori derivanti dalle sole importazioni, al lordo quindi delle esportazioni.

• Nello schema riguardante la "Procedura semplificata", per Contributo Ambientale complessivo si intende la somma dei Contributi indicati alle lettere A, B e C del modulo 6.2.

• Per i casi particolari, si fa rinvio alle specifiche condizioni del capitolo 8.

1. La procedura semplificata, mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente, invece, ha una periodicità solo annuale.

Vedi Paragrafo 5.1.3.

PROCEDURA ORDINARIA (MODULO 6.1; 6.2; 6.10)

A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 100,00 Euro.

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 2.000,00 Euro.

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro.

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro.

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

PROCEDURA SEMPLIFICATA (MODULO 6.2)¹

A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 200,00 Euro.

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 2.000,00 Euro.

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 31.000,00 Euro.

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo oltre 31.000,00 Euro.

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

D. Classi di dichiarazione – Esempi di variazione

ESEMPI DI VARIAZIONE

Si riportano, a titolo di esempio, alcuni casi di variazione della classe di dichiarazione (e le procedure connesse). Negli esempi si suppone che l'azienda debba modificare la propria classe di dichiarazione in base agli effettivi cambiamenti degli importi di Contributo Ambientale dell'anno precedente.

Si ricorda che a partire dalle dichiarazioni del Contributo Ambientale per l'anno 2020, la soglia di esenzione è stata elevata a 100,00 Euro per materiale e la classe di dichiarazione annuale a 2.000,00 Euro per materiale.

A. DA FASCIA DI ESENZIONE A CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE

L'impresa che per l'anno 2020 rientra nella fascia di esenzione per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 100,00 Euro di Contributo per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio 2021 invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2020, con l'importo di Contributo dovuto.

B. DA CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE A FASCIA DI ESENZIONE

L'impresa che per l'anno 2020 rientra nella classe di dichiarazione annuale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica un Contributo Ambientale dovuto fino a 100,00 Euro per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio 2021 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2020, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (fino a 100,00 Euro per quel materiale), per i quali comunque CONAI non emetterà fattura;
- a gennaio 2022 non dovrà presentare la dichiarazione per il 2021 se conferma la fascia di esenzione e quindi non supera la soglia di 100,00 Euro.

C. DA CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE A CLASSE DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE

L'impresa che per l'anno 2020 rientra nella classe di dichiarazione annuale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 2.000,00 Euro di Contributo Ambientale per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio 2021 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2020, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (superiori a 2.000,00 Euro per quel materiale);
- nel corso del 2021 effettua le dichiarazioni con cadenza trimestrale.

D. DA CLASSE DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE A CLASSE DI DICHIARAZIONE MENSILE

L'impresa che per l'anno 2020 rientra nella classe di dichiarazione trimestrale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 31.000,00 Euro di Contributo Ambientale per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio del 2021 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione trimestrale per l'ultimo trimestre del 2020, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti;
- nel corso del 2021 effettua le dichiarazioni con cadenza mensile.

E. Quantità e valori in soglia di esenzione dalla dichiarazione del contributo (2011-2021)

Nelle tabelle sottostanti sono illustrate le quantità (per i sei materiali in **procedura ordinaria**) e i valori (importi di acquisto/peso dei soli imballaggi delle merci per le **procedure semplificate**) che rientrano nella soglia di esenzione dalla dichiarazione del Contributo per gli anni 2011-2021.

Si riportano in ciascuna tabella i valori di Contributo Ambientale CONAI e le aliquote / contributo forfetario (per le procedure semplificate) in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Pertanto in caso di variazione di Contributo nel corso dello stesso anno, il calcolo deve tener conto anche delle variazioni infrannuali.

È inserita un'esplicita nota in corrispondenza dei materiali che hanno subito variazione di Contributo e delle procedure semplificate per import che hanno subito variazione di aliquote/Contributo forfetario.

MATERIALE	CONTRIBUTO	SOGLIA DI	PESO DEGLI IMBALLAGGI	2011
	AMBIENTALE (€/t)	ESENZIONE (€)	VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)	
Acciaio	31,00	26,00	0,839	
Alluminio	52,00	26,00	0,500	
Carta	22,00	26,00	1,182	
Legno	8,00	26,00	3,250	
Plastica ¹	160,00	26,00	0,163	
Vetro	17,82	26,00	1,459	
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare) ²	0,14%	52,00		37.143
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,07%	52,00		74.286
Import Semplificata per tara ³	53,00 €/t	52,00	0,981	

1. Il Contributo plastica è passato da 160,00 €/t a 140,00 €/t dal 1° luglio 2011.

2. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,14 % a 0,13 % dal 1° luglio 2011.

3. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 53,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° luglio 2011.

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)	2012
<i>Acciaio</i> ¹	31,00	26,00	0,839	
<i>Alluminio</i>	45,00	26,00	0,578	
<i>Carta</i> ²	14,00	26,00	1,857	
<i>Legno</i>	8,00	26,00	3,250	
<i>Plastica</i> ³	120,00	26,00	0,217	
<i>Vetro</i>	17,82	26,00	1,459	
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
<i>Import Semplificata a valore (alimentare)</i> ⁴	0,10%	52,00		52.000
<i>Import Semplificata a valore (non alimentare)</i> ⁵	0,05%	52,00		104.000
<i>Import Semplificata per tara</i> ⁶	40,00 €/t	52,00	1,300	

1. Il Contributo acciaio è passato da 31,00 €/t a 26,00 €/t dal 1° ottobre 2012.

2. Il Contributo carta è passato da 14,00 €/t a 10,00 €/t dal 1° ottobre 2012.

3. Il Contributo plastica è passato da 120,00 €/t a 110,00 €/t dal 1° ottobre 2012.

4. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,10 % a 0,07 % dal 1° ottobre 2012.

5. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari è passata da 0,05 % a 0,04 % dal 1° ottobre 2012.

6. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 40,00 €/t a 32,00 €/t dal 1° ottobre 2012.

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)	2013
<i>Acciaio</i>	26,00	26,00	1,000	
<i>Alluminio</i>	45,00	26,00	0,578	
<i>Carta</i> ¹	10,00	26,00	2,600	
<i>Legno</i>	8,00	26,00	3,250	
<i>Plastica</i>	110,00	26,00	0,236	
<i>Vetro</i>	17,82	26,00	1,459	
PROCEDURA	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
<i>Import Semplificata a valore (alimentare)</i>	0,07%	52,00		74.286
<i>Import Semplificata a valore (non alimentare)</i> ²	0,04%	52,00		130.000
<i>Import Semplificata per tara</i> ³	32,00 €/t	52,00	1,625	

1. Il Contributo carta è passato da 10,00 €/t a 6,00 €/t dal 1° aprile 2013 e a 4,00 €/t dal 1° ottobre 2013.

2. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari è passata da 0,04 % a 0,03 % dal 1° ottobre 2013.

3. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 32,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2013.



2014

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)
Acciaio	26,00	26,00	1,000
Alluminio	45,00	26,00	0,578
Carta	4,00	26,00	6,500
Legno	8,00	26,00	3,250
Plastica	140,00	26,00	0,186
Vetro	17,82	26,00	1,459

PROCEDURA	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,08%	52,00		65.000
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,04%	52,00		130.000
Import Semplificata per tara	37,00 €/t	52,00	1,405	

2015

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)
Acciaio ¹	26,00	26,00	1,000
Alluminio	45,00	26,00	0,578
Carta	4,00	26,00	6,500
Legno ²	8,00	26,00	3,250
Plastica	188,00	26,00	0,138
Vetro	20,80	26,00	1,250

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,12%	52,00		43.333
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	52,00		86.667
Import Semplificata per tara ³	49,00 €/t	52,00	1,061	

1. Il Contributo acciaio è passato da 26,00 €/t a 21,00 €/t dal 1° aprile 2015 e a 13,00 €/t dal 1° ottobre 2015.

2. Il Contributo legno è passato da 8,00 €/t a 7,00 €/t dal 1° aprile 2015.

3. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 49,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° aprile 2015.

				2016
<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE</u> (€/t)	<u>SOGLIA DI ESENZIONE</u> (€)	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI</u> <u>IMPORTATI (t)</u>	
Acciaio	13,00	50,00	3,846	
Alluminio	45,00	50,00	1,111	
Carta	4,00	50,00	12,500	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica	188,00	50,00	0,266	
Vetro	17,30	50,00	2,890	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	49,00 €/t	100,00	2,041	

				2017
<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE</u> (€/t)	<u>SOGLIA DI ESENZIONE</u> (€)	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI</u> <u>IMPORTATI (t)</u>	
Acciaio	13,00	50,00	3,846	
Alluminio	45,00	50,00	1,111	
Carta	4,00	50,00	12,500	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica	188,00	50,00	0,266	
Vetro ¹	17,30	50,00	2,890	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	49,00 €/t	100,00	2,041	

1. Il Contributo vetro è passato da 17,30 €/t a 16,30 €/t dal 1° luglio 2017.

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)</u>
<i>Acciaio</i>	8,00	50,00	6,250
<i>Alluminio¹</i>	45,00	50,00	1,111
<i>Carta</i>	10,00	50,00	5,000
<i>Legno</i>	7,00	50,00	7,143
<i>Fascia A</i>	179,00	50,00	0,279
<i>Plastica Fascia B</i>	208,00	50,00	0,240
<i>Fascia C</i>	228,00	50,00	0,219
<i>Vetro</i>	13,30	50,00	3,759

<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
<i>Import Semplificata a valore (alimentare)</i>	0,13%	100,00		76.923
<i>Import Semplificata a valore (non alimentare)</i>	0,06%	100,00		166.667
<i>Import Semplificata per tara</i>	52,00 €/t	100,00	1,923	

1. Il Contributo alluminio è passato da 45,00 €/t a 35,00 €/t dal 1° giugno 2018.

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)	
Acciaio	3,00	50,00	16,666	
Alluminio	15,00	50,00	3,333	
Carta	Imballaggi poliac- coppiati a preva- lenza carta idonei al contenimento di liquidi	40,00	50,00	1,250
	Altri imballaggi in carta	20,00	50,00	2,500
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica	Fascia A	150,00	50,00	0,333
	Fascia B1	208,00	50,00	0,240
	Fascia B2	263,00	50,00	0,190
	Fascia C	369,00	50,00	0,136
Vetro ¹	24,00	50,00	2,083	
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,16%	100,00		62.500
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,08%	100,00		125.000
Import Semplificata per tara ²	64,00 €/t	100,00	1,562	

1. Il Contributo vetro è passato da 24,00 €/t a 27,00 €/t dal 1° luglio 2019.

2. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 64,00 €/t a 65,00 €/t dal 1° luglio 2019.

				2020
MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)	
Acciaio	3,00	100,00	33,333 ¹	
Alluminio	15,00	100,00	6,667	
Carta	Imballaggi poliacoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi ²	55,00	100,00	1,818
	Altri imballaggi in carta ³	35,00	100,00	2,857
Legno	9,00	100,00	11,111 ¹	
Plastica	Fascia A	150,00	100,00	0,667
	Fascia B1	208,00	100,00	0,481
	Fascia B2	436,00	100,00	0,229
	Fascia C	546,00	100,00	0,183
Vetro ⁴	27,00	100,00	3,704	
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare) ⁵	0,17%	200,00		117.647
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,09%	200,00		222.222
Import Semplificata per tara ⁶	85,00 €/t	200,00	2,353	

1. La dichiarazione per l'anno 2020 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso i moduli 6.1 acciaio e 6.1 legno devono essere compilati indicando il peso delle 10 tonnellate ma il controvalore di contributo non verrà fatturato dal CONAI in quanto inferiore alla soglia di 100,00 Euro.

2. Il Contributo per imballaggi poliacoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi è passato da 55,00 €/t a 75,00 €/t dal 1° giugno 2020.

3. Il Contributo per altri imballaggi in carta è passato da 35,00 €/t a 55,00 €/t dal 1° giugno 2020.

4. Il Contributo vetro è passato da 27,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° luglio 2020.

5. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,17% a 0,18% dal 1° luglio 2020.

6. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 85,00 €/t a 92,00 €/t dal 1° luglio 2020.

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)
Acciaio	18,00	100,00	5,555
Alluminio	15,00	100,00	6,667
Carta	Fascia 1 ¹	100,00	1,818
	Fascia 2 ²	100,00	1,333
Legno		100,00	11,111 ³
	Fascia A	100,00	0,667
	Fascia B1	100,00	0,481
Plastica	Fascia B2	100,00	0,178
	Fascia C	100,00	0,151
Vetro	37,00	100,00	2,703

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,20%	200,00		100.000
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,10%	200,00		200.000
Import Semplificata per tara	107,00 €/t	200,00	1,869	

1. Monomateriale e poliaccoppiati a prevalenza carta diversi dai CPL

2. CPL = Contenitori per liquidi (poliaccoppiati)

3. La dichiarazione per l'anno 2021 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso il modulo 6.1 legno deve essere compilato indicando il peso delle 10 tonnellate ma il controvalore di contributo non verrà fatturato dal CONAI in quanto inferiore alla soglia di 100,00 Euro.

F. Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive **N1**

TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

Borse in plastica biodegradabili e compostabili

Borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002 (Art. 218, comma 1, lett. dd-septies, del D.Lgs. 152/2016).

Borse in plastica riutilizzabili ai sensi dell'art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006

"...omissis..."

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

_____ **1.** con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

_____ **2.** con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

_____ **1.** con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

_____ **2.** con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

"...omissis..."

N1

In vigore dall'1.1.2020 ed aggiornate al 26.11.2019 (integrate il 3.2.2020 e l'1.2.2021 con alcune precisazioni).
Sul sito www.conai.org sono presenti le liste con esempi di immagini illustrative delle tipologie di imballaggi.

Cariche minerali

Qualsiasi tipo di carica minerale (es. carbonato di calcio, talco, biossido di titanio, fibra di vetro, etc.) aggiunta in massa alla plastica dell'imballaggio, anche se utilizzata come componente di vernici, pigmenti, coloranti ed inchiostri.

Film per pallettizzazione

Qualsiasi tipologia di film (estensibile, termoretraibile, protettivo, etc.) impiegato per il confezionamento di merci (dalle materie prime, ai prodotti finiti, compresi macchinari e parti di macchinari), con la funzione di contenimento/protezione delle stesse ovvero per consentirne la manipolazione, il trasporto e la consegna nell'ambito di un circuito industriale/commerciale, a prescindere dalla presenza o meno del "pallet".

Film termoretraibile per fardellaggio

Il film usato tal quale con un mero trattamento termico che lo restringe intorno a più unità di vendita. Sono escluse quindi le applicazioni sulla singola unità di vendita o che necessitano di termosaldature o ulteriori trattamenti (es. etichette, sleeves, sacchetti e altre tipologie di imballaggi flessibili, anche se vendute in bobine).

Imballaggi del circuito Commercio & Industria (C&I)

Imballaggi destinati a diventare rifiuti tipicamente presso le aziende produttive e/o distributive. Si tratta prevalentemente di imballaggi secondari e terziari o da trasporto.

Imballaggi destinati al circuito Domestico

Imballaggi destinati a diventare rifiuti tipicamente presso le utenze domestiche. Si tratta prevalentemente di imballaggi primari destinati a confluire nei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Monopolimero

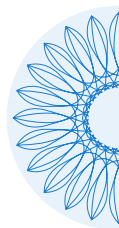
Imballaggio costituito esclusivamente da un singolo polimero. Può essere costituito da più strati diversi accoppiati tra loro, purché ogni strato sia composto dallo stesso polimero degli altri strati (es. imballaggi flessibili realizzati accoppiando strati diversi dello stesso polimero, come il PP).

Multistrato

Imballaggio costituito da polimeri diversi accoppiati tra loro, con o senza interposizione di adesivi a formare una struttura unica costituita da più strati diversi, compresi i polimeri utilizzati per realizzare strati barriera (es. EVOH).

Nero selezionabile

Colorante che permette il riconoscimento dell'imballaggio di colore nero mediante lettori ottici operanti nel vicino infrarosso (NIR), come ad esempio il colorante privo del cosiddetto nero fumo (*carbon black*).



Norma UNI EN 13432:2002

“Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione. Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.”

Opacità

“I contenitori di PET opaco devono impedire la lettura se posti a contatto su un piano orizzontale con un foglio di stampa bianco con caratteri maiuscoli neri, corpo 5 mm (tipo di carattere verdana - lettura a luce riflessa e non per trasparenza)”
(Norma UNI 11038-1).

Poliaccoppiato a prevalenza plastica

Imballaggio costituito in modo strutturale da diversi materiali non separabili manualmente, in cui il materiale plastica rappresenta quello prevalente in termini di peso (es. sacchetti in plastica accoppiati con alluminio).

Rotoli, tubi e cilindri per usi industriali

Quelli sui quali è avvolto un materiale flessibile che non necessita di ulteriori fasi di lavorazione (es. film per pallettizzazione), non destinati al consumatore.

Sacchi per usi industriali

Le bobine di film (estrusione in piano o in bolla - tubolare) o i sacchi/sacchetti singoli (a valvola/bocca aperta) per il confezionamento di prodotti che risultino impiegati all'interno del ciclo produttivo delle aziende e quindi non destinati al circuito domestico.

Tipologie principali di polimeri in plastica:

- _____ **HDPE:** Polietilene ad alta densità, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): HDPE 2.
- _____ **PE:** Polietilene, in forma abbreviata (UNI EN ISO 1043-1): PE.
- _____ **PET:** Polietilentereftalato, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PET 1.
- _____ **PETG:** Copoliestere di polietilene tereftalato, in forma abbreviata (UNI EN ISO 1043-1): PETG.
- _____ **PLA:** Poli(acido lattico) o polilattato, in forma abbreviata (UNI EN ISO 1043-1): PLA.

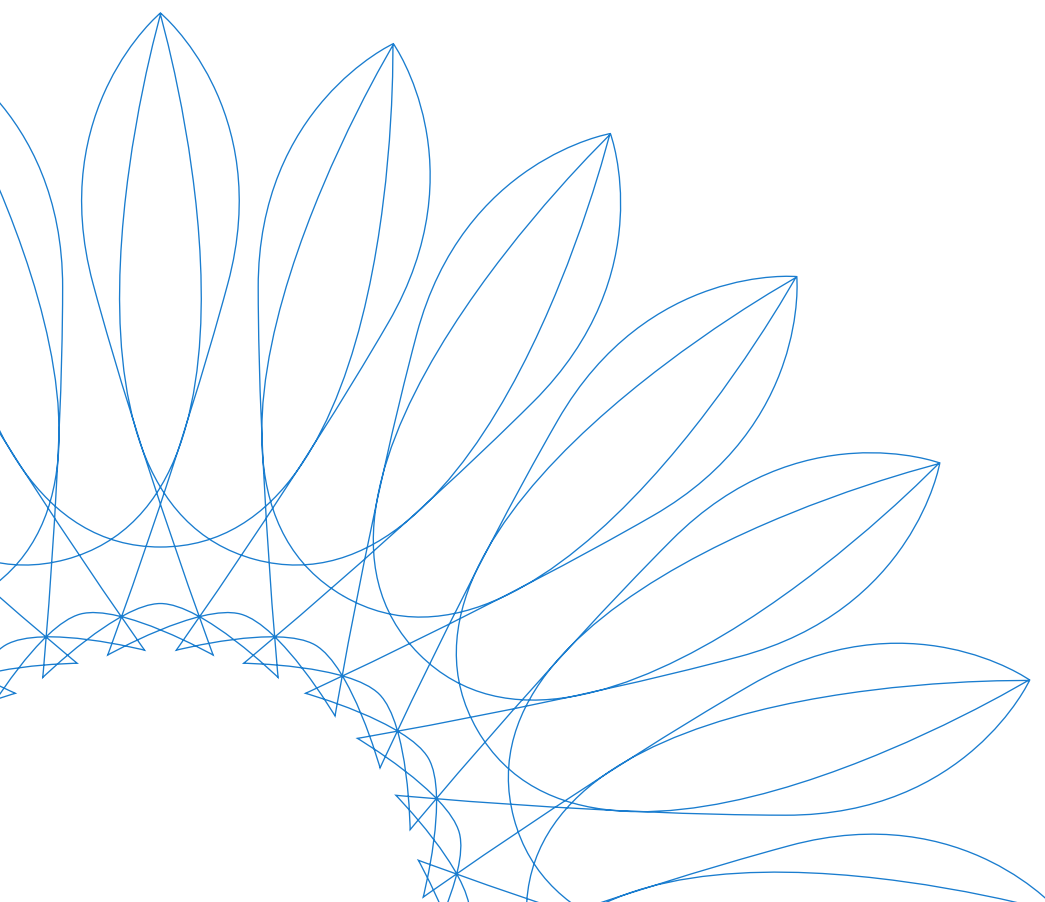
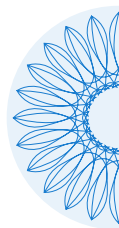
-
- _____ **PP:** Polipropilene, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PP 5.
 - _____ **PS:** Polistirolo o polistirene, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PS 6.
 - _____ **PVC:** Cloruro di polivinile, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PVC 3.
 - _____ **EPS:** Polistirolo o polistirene espanso sinterizzato.
 - _____ **XPS:** Polistirolo o polistirene espanso estruso.

NOTE E PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- _____ **Per imballaggio si intende** - in senso più ampio - anche qualsiasi componente di imballaggio (o elemento accessorio integrato nello stesso) autonomamente assoggettato a contributo ambientale CONAI.

- _____ Per facilitare le operazioni di selezione e riciclo e migliorare la qualità delle materie prime seconde ("end of waste") ottenute dai processi di riciclo, **si invitano le aziende a minimizzare, laddove possibile, la superficie dell'imballaggio stampata o verniciata.**

- _____ **Gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza plastica e quelli multistrato** (fatta eccezione delle casistiche indicate nelle liste agevolate) ostacolano il riciclo e pertanto rientrano in Fascia C.



**FASCIA A - IMBALLAGGI CON UNA FILIERA INDUSTRIALE DI SELEZIONE E RICICLO EFFICACE
E CONSOLIDATA, IN PREVALENZA DA CIRCUITO C&I**

Liners, sacchi per uso industriale, cappucci per copertura pallet/Big Bag, film per pallettizzazione, film termoretraibile per fardellaggio, pluribolle ed altri cuscini ad aria - in PE monopolimero non espanso e non metallizzato/verniciato con metalli

Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per usi industriali

Boccioni per distributori d'acqua e relativi tappi

Cassette e Casse/ Cassoni industriali/agricoli, inclusi quelli indicati nella circolare CONAI del 2/7/2012, in materiale NON espanso

Cestelli portabottiglie, inclusi quelli indicati nella circolare CONAI del 2/7/2012

Fusti e Cisternette IBC in HDPE con capacità uguale o superiore a 30 litri

Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC

Interfalde

Pallet

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile già assoggettati come da circolare CONAI del 27/6/2013, per usi industriali

Taniche - capacità oltre 5 Litri

Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA A

**FASCIA B1 - IMBALLAGGI CON UNA FILIERA INDUSTRIALE DI SELEZIONE E RICICLO EFFICACE
E CONSOLIDATA, IN PREVALENZA DA CIRCUITO DOMESTICO**

Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, senza etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) o stampa diretta su di essi (in sostituzione dell'etichetta) - e preforme per la produzione degli stessi

Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso - e preforme per la produzione degli stessi

Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico)

Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero, con etichetta coprente ma dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico).

Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1

continua →

**FASCIA B2 - IMBALLAGGI CON UNA FILIERA INDUSTRIALE DI SELEZIONE E RICICLO
IN FASE DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO - DA CIRCUITO DOMESTICO E/O C&I**

Borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006) ¹

Borse (leggere e ultraleggere) rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis e 226-ter del D.Lgs. 152/2006) ²

Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - con colorante nero selezionabile e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico)

Erogatori Meccanici (es. spray pump, trigger, etc.)

Etichette - coprenti (dette anche sleeves) o non coprenti - non incollate - in PE monopolimero, PP monopolimero o multistrato PE/PP, prive di cariche minerali, di colore diverso dal nero e non metallizzate/verniciate con metalli, dotate di perforazioni/ punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnate da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico).

Imballaggi flessibili in PE monopolimero - non espansi, non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e di colore diverso dal nero - diversi da quelli di Fascia A. Sono tollerate strutture espanse fino allo spessore di 2 mm e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico). (es. pellicole per indumenti, pellicole ad uso professionale, film protettivi, sacchetti IV gamma, ecc.).

Imballaggi flessibili in PP monopolimero o multistrato PE/PP - non espansi, non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali, di colore diverso dal nero e destinati al circuito Domestico. Sono tollerate strutture espanse fino allo spessore di 2 mm e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico). (es. sacchetti per pasta, caramelle, ecc.).

*Imballaggi rigidi in PP monopolimero o PE monopolimero, non espansi, di colore diverso dal nero, privi di cariche minerali, diversi da quelli di Fascia A, B1 e C.
Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico). Sono altresì tollerate anche eventuali etichette coprenti, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/ punzonature. (es. bottiglie, secchi, vaschette, vassoi, vasetti, ecc.)*

Seminiere e cassette alimentari, in PS espanso (EPS) destinate al circuito C&I

Tappi, chiusure e coperchi rigidi diversi da quelli di Fascia A

Materie prime per autoproduzione di imballaggi di Fascia B2

**FASCIA C - IMBALLAGGI CON ATTIVITÀ SPERIMENTALI DI SELEZIONE/RICICLO IN CORSO
O NON SELEZIONABILI/RICICLABILI ALLO STATO DELLE TECNOLOGIE ATTUALI ^{2,3}**

IMBALLAGGI RIGIDI

Bottiglie, barattoli e flaconi in PET opachi e preforme per la produzione degli stessi

Bottiglie, barattoli, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) e preforme per la produzione degli stessi, diversi da quelle di Fascia B1 e B2

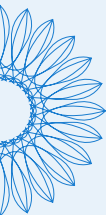
Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - multistrato con polimeri diversi dal PET - e preforme per la produzione degli stessi

1. Confermata l'esclusione dal Contributo Ambientale già prevista per le borse riutilizzabili, cosiddette cabas, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (con maniglie esterne, spessore superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di riciclato di almeno il 30%).

2. In conseguenza dell'approvazione dello Statuto di Biorepack - Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile - il Consiglio di Amministrazione Conai nei primi mesi del 2021 deciderà sulla rideterminazione del contributo ambientale relativo a tali imballaggi. Da gennaio 2021 è stata aggiornata la modulistica dichiarativa con evidenza delle tipologie di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, laddove non già specificate. Nel frattempo dovrà essere applicato il contributo ambientale previsto per gli imballaggi in plastica.

3. Tutte le tipologie di imballaggi non presenti nelle liste precedenti sono da considerarsi afferenti la Fascia C. Pertanto le definizioni riportate in corrispondenza di ciascuna macro voce (imballaggi rigidi, imballaggi flessibili o poliaccoppiati a prevalenza plastica) sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

continua →



Bottiglie, barattoli e flaconi in PET con stampa diretta su di essi (in sostituzione dell'etichetta) e preforme per la produzione degli stessi

Bottiglie, barattoli, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi realizzati con polimeri diversi da PET e PE (ad es. PS, PLA, PVC, PETG, etc.) e preforme per la produzione degli stessi

Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - di colore nero non selezionabile e preforme per la produzione degli stessi

Bottiglie, barattoli e flaconi con componenti metallici incollati o saldati e preforme per la produzione degli stessi

Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (circolare CONAI del 7/10/2014)

Cassette in materiale espanso diverse da quelle di Fascia B2

Elementi di protezione in materiale espanso o rigido, indipendentemente dai polimeri

Grucce / appendini per indumenti, biancheria ed altre merci (circolare CONAI del 7/10/2013), con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia B2

Imballaggi da esposizione (es. espositori, blister, termoformati e placchette), con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia B2

Reggette e fascette ad uso imballo, di qualunque forma, polimero o dimensione

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (circolare CONAI del 27/6/2013), diversi da quelli per usi industriali di Fascia A

Stoviglie monouso (piatti e bicchieri), con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia B2

Tubetti

Vaschette in materiale espanso estruso (es. XPS)

Tutti gli altri imballaggi rigidi con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia A e di Fascia B2

IMBALLAGGI FLESSIBILI

Borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di Fascia A e di Fascia B2

Copriabiti in tessuto/non tessuto e buste portabiancheria con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi flessibili di Fascia B2

Etichette - coprenti e non coprenti - con caratteristiche diverse da quelle previste per le etichette di Fascia B2

Imballaggi flessibili destinati al circuito C&I con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi flessibili di Fascia A (non in PE e/o espansi e/o metallizzati/verniciati con metalli)

Nastri adesivi

Sacchi a rete, retine e spaghi e relative bande/fasce (es. per ortofrutta), di qualunque forma, polimero o dimensione

Tutti gli altri imballaggi flessibili destinati al circuito Domestico con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi flessibili di Fascia B2 (non in PE e/o non PP e/o espansi e/o neri e/o metallizzati/verniciati con metalli)

POLIACCOPPIATI A PREVALENZA PLASTICA

Poliaccoppiati a prevalenza plastica di qualsiasi forma o dimensione

Rientra in Fascia C qualsiasi altro imballaggio destinato al circuito C&I e/o Domestico (e relative materie prime per autoproduzione) non espressamente riportato nelle liste di Fascia A, B1 e/o B2.

Schede tecniche per materiale

CRITERI DI CALCOLO

Acciaio

- A. Pesi standard contenitori general line*
- B. Pesi standard bombole aerosol (senza valvola)*
- C. Pesi standard capsule*
- D. Pesi standard contenitori open top*
- E. Pesi standard fusti in acciaio*
 - Aggraffati e con coperchio mobile
 - Compositi
- F. Pesi standard scatole per olio*
 - Contenitori cilindrici
 - Contenitori rettangolari
- G. Pesi standard per tappi corona*
- H. Pesi standard grucce per indumenti*

Alluminio

- A. Bombole aerosol*
- B. Capsule*
- C. Lattine per bevande*
- D. Scatolame*
 - Scatole due pezzi circolari
 - Scatole due pezzi rettangolari
- E. Tubetti*

Carta

- . Cartone ondulato*
- . Astucci e scatole pieghevoli*
- . Sacchi di carta*
- . Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitore e rotoli, tubi, cilindri etc. sui quali è avvolto materiale flessibile*
- . Carta da imballo*
- . Poliaccoppiati*
- . Tolleranze e condizioni di verifica del peso*

Legno

- . 1° opzione*
- . 2° opzione*
- . Pesi standard grucce per indumenti*

Plastica

- . Pesi standard grucce per indumenti*
- . Pesi standard erogatori meccanici*

ACCIAIO

Si riportano le proposte di conversione inerenti le diverse tipologie di imballaggio in acciaio.

A. PESI STANDARD CONTENITORI GENERAL LINE

<u>VOLUME NOMINALE (ml)</u>	<u>PESO STANDARD (kg)</u>
Fino a 99	0,030
100 - 124	0,040
125 - 149	0,045
150 - 249	0,050
250 - 374	0,070
375 - 499	0,090
500 - 749	0,095
750 - 999	0,115
1000 - 1999	0,135
2000 - 2499	0,260
2500 - 2999	0,305
3000 - 3499	0,330
3500 - 3999	0,340
4000 - 4999	0,390
5000 - 9999	0,470
10000 - 12499	0,790
12500 - 14999	0,940
15000 - 17499	1,240
17500 - 19999	1,360
20000 - 24999	1,420
25000 - 30000	1,700

B. PESI STANDARD BOMBOLE AEROSOL (SENZA VALVOLA)

<u>VOLUME NOMINALE (ml)</u>	<u>PESO STANDARD (kg)</u>
100 - 199	0,040
200 - 299	0,050
300 - 399	0,060
400 - 499	0,070
500 - 599	0,080
600 - 699	0,090
700 - 799	0,100
800 - 899	0,110
900 - 1.000	0,130

C. PESI STANDARD CAPSULE

<u>DIAMETRO CAPSULA</u>	<u>TIPO CAPSULA</u>	<u>PESO NOMINALE (kg)</u>
30	DTO/MTO/MTB	0,005
38	RTBR/RTP/RTB/RUB/RUP/ RTO/RUBR/MTP/MTB/ MTO/DTP/DTB	
40	PTA	0,007
43	RTO/RTB/FTO/FTB/FAB	
53	ECO/ECOB	
38	DTO	
48	RTO/RTB/FTO/FTB/R109	0,009
51	PTA/PT/PTR/PTRM/PTR+	
53	RTS/RSB/FTS/FSB/RTO/ RTB/FTO/FTB	
58	ECO/ECOB/RTS/RSB/RTO/ RTB/DWO/DWB	
63	ECO/ECOB	0,011
56	HC	
63	RTS/RSB/RTO/RTB	
66	ECO/ECOB/RTS/RSB	
70	ECO/ECOB	0,014
63	DWO/DWB	
66	RTO/RTB	0,019
70	RTS/RSB/PT/RTO/RTB/HC	
77	ECO/ECOB/RTS/RSB	0,026
66	DWO/DWB	
70	DWO/DWB/RFO	0,019
82	ECO/ECOB/RTS/RSB	
89	RTS/RSB	0,026
86	HC	
100	RTS/RSB	0,026
110	RTS/RSB	

Nota bene. Peso convenzionale valvole: 6,7 g.

D. PESI STANDARD CONTENITORI OPEN TOP

CAPACITÀ	FORMATO	PESO CILINDRO	PESO FONDO (DIRITTO)	PESO FONDO (RAST.)	PESO COP. EO BST	PESO COP. EO ALU	PESO SCAT. OT	PESO SCAT. CON EO BST	PESO SCAT. CON EO ALU
70	52X38,1	10	5				20		
90	52X52,6(51)	13	5		6		23	24	
105	52X57,5	15	5		6		25	26	
140	52X73	18	5				28		
160	52X84(81)	21	5		6	3	31	32	29
175	52X88	22	5		6	3	32	33	30
80	64,5X34,6	10	7		8		24	25	
80	64,5X36(2P)								
100	65X38	14	8		11		30	33	
120	65X44,4								
156	65X54,3	18	8			5	34		31
105	73X34	11	9		12		29	32	
120	73X37,2	12	9		12		30	33	
150	73X45	14	9		12		32	35	
190	52X96	24	5		6	3	34	35	32
190	52X105								
215	65X71	20	8		11		36	39	
230	65X77,3	21	8		11		37	40	
250	65X82	22	8		11		38	41	
210	73X54	17	9		12		35	38	
220	73X58	18	9		12		36	39	
230	73X62	21	9		12		39	42	
240	73X65	22	9		12		40	43	
160	83X38,2(2P)								
160	83X38,2	14	11	11	13		36	38	
170	83X40								
200	83X44(2P)								
200	83X45	18	11		13		40	42	
246	65X101	38	8		11		54	57	
320	73X84	32	9		12		50	53	
340	73X89	35	9		12		53	56	
245	83X53,5	21	11		13		43	45	
260	99X39	24	16		23		56	63	
305	99X47	22	16		23		54	61	

continua →

← segue

CAPACITÀ	FORMATO	PESO CILINDRO	PESO FONDO (DIRITTO)	PESO FONDO (RAST.)	PESO COP. EO BST	PESO COP. EO ALU	PESO SCAT. OT	PESO SCAT. CON EO BST	PESO SCAT. CON EO ALU
356	65X114	38	8		11		54	57	
390	65X123	46	8		11		62	65	
360	73X94	37	9		12		55	58	
375	73X98	37	9		12		55	58	
410	73X105	28	9		12		46	49	
420	73X108,5	26	9	8	12		44	47	
425	73X109	32	9	8	12	5	50	53	46
440	73X113	34	9		12		52	55	
500	73X128	41	9		12		59	62	
430	83X86	34	12	11	17		58	63	
370	99X56	26	16		23	10	58	65	52
440	99X66	30	16		23		62	69	
525	73X135	43	9		12		61	64	
585	83X115	50	12		17		74	79	
600	99X80								
600	99X82								
625	99X88,5	55	16		23		87	94	
720	99X101	45	16		23		77	84	
750	99X105								
780	99X109								
850	99X118	52	16		23		84	91	
925	99X128,6	72	16			10	104		98
1050	99X145	77	16		23		109	116	
1280	99X175	79	16	15	23	10	111	118	105
1300	99X179								
1370	99X187	114	16				147		
1125	155X70	82	49				180		
1600	99X228								
1685	99X228	134	16	15	23	10	165	173	160
2000	155X113								
2000	155X115								
2020	155X118	128	49				226		
2115	155X121	116	49				214		
2120	155X125								

continua →

← segue

CAPACITÀ	FORMATO	PESO CILINDRO	PESO FONDO (DIRITTO)	PESO FONDO (RAST.)	PESO COP. EO BST	PESO COP. EO ALU	PESO SCAT. OT	PESO SCAT. CON EO BST	PESO SCAT. CON EO ALU
2650	155X151,5	144	49				242		
2940	155X167	185	49				283		
3100	155X175	194	49				292		
3150	155X178	197	49				295		
4250	155X236	259	49				357		
4325	155X240	267	49				365		
4670	155X257	292	49				390		

Nota bene. I pesi esposti rappresentano i pesi medi delle scatole Food di produzione corrente normalizzati ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, secondo quanto previsto dal disposto normativo.

E. PESI STANDARD FUSTI IN ACCIAIO

AGGRAFFATI E CON COPERCHIO MOBILE		COMPOSITI	
SPESSORE DEL MANTELLO	PESO (kg)	SPESSORE DEL MANTELLO	PESO (kg)
6/10	10	7/10	13
7/10	13	10/10	18
8/10	15	Componente plastica	3
9/10	16	<i>30 galloni 115 litri</i>	
10/10	18	-	10
12/10	21	<i>15 galloni 60 litri</i>	
15/10	26	5/10 e 6/10	5
		10/10	6,5
		<i>Fusti conici da 194 220 litri</i>	
		194/5, 194/8 e 220/5	8,5
		220/8	12
		<i>Fustini conici diametro 353</i>	
		25-39-42 5/10	3,5
		50-57-60-62 5/10	4,3
		<i>Fustini conici diametro 378</i>	
		-	5,5
		<i>Fustini conici diametro 400</i>	
		39-42-47 5/10	3,8
		60-66-75	4,8

F. PESI STANDARD SCATOLE PER OLIO

CONTENITORI CILINDRICI

CONTENUTO (L)	PESO (kg)
0,5	0,076
1	0,105
5	0,350
10	0,530
25	1,300

CONTENITORI RETTANGOLARI

CONTENUTO (L)	PESO (kg)
0,175	0,040
0,250	0,050
0,500	0,080
1	0,125
3	0,300
4	0,330
5	0,390

G. PESI STANDARD PER TAPPI CORONA

TIPOLOGIA	PESO (kg)
Tappo corona	0,00225

H. PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

INTERVALLO DI PESO	TIPOLOGIA ARTICOLO*	TIPOLOGIA MATERIALE	MATERIALE PREVALENTE	PESO (g)
100-150 grammi	Grucce in acciaio	Acciaio	Acciaio	125
	Grucce in acciaio con inserti in plastica	Acciaio/Plastica	Acciaio	

*. Tale voce non comprende gli appendini in filo di ferro per lavanderie

ALLUMINIO

Si riportano i pesi standard, espressi in grammi, di alcune tipologie di imballaggio in alluminio ad ampia diffusione.

A. BOMBOLE AEROSOL

<u>VOLUME NOMINALE</u> <u>(ml)</u>	<u>PESO BOMBOLA</u> <u>SENZA VALVOLA (g)</u>
Fino a 50	9
da 51 a 90	13
da 91 a 130	16
da 131 a 175	19
da 176 a 250	29
da 251 a 300	34
da 301 a 400	43
da 401 a 500	54
da 501 a 600	62
da 601 a 750	78
da 751 a 800	98
da 801 a 1.000	129

Nota bene. Peso convenzionale valvole: 6,7 g.

B. CAPSULE

<u>TIPO</u>	<u>MODELLO</u>	<u>PESO (g)</u>
A strappo centrale o a strappo totale senza guarnizioni (per iniettabili)	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03
A strappo totale con guarnizioni (per bevibili)	diam. 13	0,30
	diam. 20	0,60
A strappo centrale (per iniettabili) con top in plastica separabile	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03

continua →

<u>TIPO</u>	<u>PESO (g)</u>
18x12 Std.	0,80
22x15 Std.	1,10
24x15 Std.	1,30
25x17 Std.	1,40
28x15 Std.	1,50
28x15 Ver.	2,20
28x18 Std.	1,60
28x22 Std.	1,90
28x38 Std.	2,70
28x44 Std.	3,20
30x35 Std.	2,70
30x44 Std.	3,30
30x60 Std.	4,30
31,5x18 Std.	1,90
31,5x18 Ver.	3,20
31,5x24 Std.	2,30
31,5x24 Ver.	3,70
31,5x30-38 Std.	2,60
31,5x30-38 Ver.	4,90
31,5x40-44 Std.	3,40
31,5x40-44 Ver.	5,10
31,5x50-55 Std.	3,90
31,5x50-55 Ver.	6,50
31,5x60 Std.	4,50
31,5x60 Ver.	7,10
33x18 Std.	2,30
35x18 Std.	2,20
35x24 Std.	2,60
35x24 Ver.	5,20
46x18 Std.	3,80

C. LATTINE PER BEVANDE

<u>FORMATO</u>	<u>PESO (g)</u>
corpo 25 cl slim	8,330
corpo 25 cl squat	9,110
corpo 33 cl std	10,478
corpo 33 cl sleek	10,259
corpo 50 cl	14,984
coperchio 200	2,500
coperchio 202	2,750
coperchio 206	3,741

D. SCATOLAME

Scatole due pezzi circolari

<u>CAPACITÀ</u>	<u>FORMATO</u>	<u>PESO</u> <u>BICCHIERE</u> <u>(g)</u>	<u>PESO</u> <u>COPERCHIO</u> <u>(g)</u>	<u>PESO</u> <u>TOTALE</u> <u>(g)</u>
70	60/63x30	5	3	8
71	52/55x39,2	5	3	8
71	55x35	5	3	8
84	69/71,5x28	-	-	10
86	69/71,5x28,5 BOL	6	4	10
90	52/55x47,7	5	3	8
91	52/55x48,5	7	3	10
91	69/71,5x29	6	4	10
93	60/63x38	7	3	10
99	69/71,5x23	6	4	10
101	73x28	6	4	10
109	60/63x43	7	3	10
112	70/73x33	6	4	10
135	69/73x42,8 BOL	7	4	11
135	70/73x40	7	4	11
141	60/63x54,8	9	3	12
142	55x65,5	9	3	12
145	69/71,5x43	8	4	12
145	73x45 CAN	8	4	12
146	69/71,5x43,5	-	-	12
174	83/86x37	10	6	16
204	99x33	11	8	19

E. TUBETTI

<u>VOLUME</u> <u>NOMINALE</u> <u>(mL)</u>	<u>PESO (g)</u>
Fino a 15	2,5
da 16 a 20	3,4
da 21 a 35	4,8
da 36 a 55	6,4
da 56 a 80	8,0
da 81 a 115	9,3
da 116 a 135	10,8
da 136 a 155	11,3
da 156 a 190	13,6
da 191 a 265	16,0
da 266 a 410	20,0

Nota bene. Il peso dei tubetti in alluminio è comprensivo di sistema di chiusura.

continua →

← segue

210	96,5/99x36	14	8	22
217	69/71,5x63	12	4	16
218	69/71,5x63	-	-	16
235	96,5/99x42	14	8	22
298	96,5/99x46	14	8	22
314	96,5/99x50,5 BOL	14	8	22
430	99x72,1 CAN	14	8	22

Scatole due pezzi rettangolari

<u>CAPACITÀ</u>	<u>FORMATO</u>	<u>PESO</u> <u>BICCHIERE</u> <u>(g)</u>	<u>PESO</u> <u>COPERCHIO</u> <u>(g)</u>	<u>PESO</u> <u>TOTALE</u> <u>(g)</u>
50	1/15 P	-	-	11
52	1/15 P	6	5	11
59	1/12 P	6	5	11
62	1/12 P	-	-	11
65	1/10 P20	8	6	14
98	100 CC	8	8	16
108	1/7 P	9	8	17
121	1/6 P23	9	8	17
123	1/6 P CLUB30	10	6	16
153	1/5 P27	11	8	19
160	148x81x22	10	10	20
203	148x81x25	10	10	20
325	148x98x33	16	12	28

CARTA

CARTONE ONDULATO

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

A Casse di Cartone Ondulato (Modello Americano e similari)

La formula per il calcolo del peso netto teorico dell'imballaggio al fine dell'applicazione del Contributo Ambientale è la seguente:

$$|H| \times |P| \times |gr/mq| \longrightarrow$$

Ove l'imballaggio contenga fori, maniglie, finestre (asportati), la loro superficie deve essere dedotta dalla superficie sopra calcolata.

H. altezza del foglio di cartone ondulato necessario per la costruzione della cassa (come tagliato all'ondulatore)
P. perimetro esterno della cassa
gr/mq. grammatura del cartone utilizzato

B Casse di Cartone Ondulato (Modello Fustellato e similari)

In questo caso, il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$|S| \times |gr/mq| \longrightarrow$$

Qualora S non fosse rilevabile come indicato ed in alternativa alla pesatura dell'imballaggio finito, per il calcolo dell'area netta è possibile applicare la seguente formula:

S. area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzato attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella)
gr/mq. grammatura del cartone utilizzato

$$|S| = |A| : |gr/mq| \longrightarrow$$

A. peso di un campione dell'imballaggio finito
gr/mq. grammatura del cartone del campione pesato

ASTUCCI E SCATOLE PIEGHEVOLI

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

S. area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzata attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella)

gr/mq. grammatura del cartone utilizzato

Il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$\left| S \right| \times \left| gr/mq \right|$$

SACCHI DI CARTA

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico.

A Sacco a bocca aperta/cucito

Peso netto teorico =

L. larghezza
H. altezza sacco
h. altezza fondo
gr 5. peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie etc.
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

$$\left| 2L + 2h + 0,02 \right| \times \left| H + h/2 + 0,02 \right| \times \left| gr/mq \right| + \left| gr 5 \right|$$

B Sacco a valvola/pinch

Peso netto teorico =

L. larghezza
H. altezza sacco
h. altezza fondi
gr 10. peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie etc.
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

$$\left| 2L + 2h + 0,02 \right| \times \left| H + h + 0,04 \right| \times \left| gr/mq \right| + \left| gr 10 \right|$$

C Shopper e sacchetti

Peso netto teorico =

L. larghezza
H. altezza sacco
h. altezza fondo
gr 10. peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie etc.
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

$$\left| 2L + 2h + 0,02 \right| \times \left| H + h/2 + 0,02 \right| \times \left| gr/mq \right| + \left| gr 10 \right|$$

D Sacchetti a fondo piatto

Peso netto teorico =

L. larghezza
H. altezza sacco
gr 2. peso fisso teorico di colla e colori
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

$$\left| 2L + 2h + 0,02 \right| \times \left| H \right| \times \left| gr/mq \right| + \left| gr 2 \right|$$

E Buste a sacco

Peso netto teorico =

LU. lunghezza
LA. larghezza
AC. altezza chiusura
AC = 3 se LA ÷ 15 cm
AC = 4 se 15 cm ÷ LA ÷ 30 cm
AC = 5 se LA > 30 cm
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

$$\frac{\left| 2LU \right| \times \left| 1 + LA \right| + \left| 2 + AC \right| \times \left| LA \right| \times \left| 0,9 \right|}{10.000.000} \times \left| gr/mq \right|$$

BARATTOLI E TUBI IN CARTONE FACENTI FUNZIONE DI CONTENITORE E ROTOLI, TUBI, CILINDRI, ETC. SUI QUALI È AVVOLTO MATERIALE FLESSIBILE

La formula si applica a tali tipologie di imballaggi al fine di determinare il peso teorico della parte cilindrica in cartone (corpo). Il peso specifico (PS) espresso nella formula rappresenta un valore medio, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche della carta e della colla utilizzate.

Peso netto teorico (kg) =

$$\frac{|D^2 - d^2| \times |3,14| \times |L|}{4.000} \times |PS|$$

D. diametro esterno (cm)
d. diametro interno (cm)
L. lunghezza (cm)
PS. 0,78 g/cm³

Nota bene. solo per i rotoli sui quali sono avvolti i prodotti tissue (carte igienico-sanitarie e per uso domestico),
PS. 0,64 g/cm³

CARTA DA IMBALLO

Peso netto teorico =

$$|L| \times |H| \times |gr/mq|$$

L. larghezza
H. altezza
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

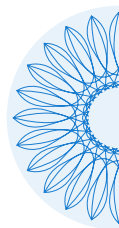
POLIACCOPPIATI

Il comparto calcola il peso per mq di imballaggio in base alle specifiche dei materiali costituenti ed è quindi in grado di ottenere il peso netto del contenitore in considerazione del formato specifico.

TOLLERANZE E CONDIZIONI DI VERIFICA DEL PESO

In considerazione delle peculiarità del materiale utilizzato, delle caratteristiche chimico-fisiche e delle tolleranze normali considerate sulla materia prima, è ammessa una tolleranza rispetto al peso reale dell'imballaggio venduto di +/-5%.

La verifica del peso netto reale dell'imballaggio dovrà essere effettuata in ambiente condizionato secondo la normativa UNI EN 20187 (ISO 187) e nel rispetto della più recente normativa UNI EN 186 sul campionamento.





LEGNO

Al fine della corretta applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si propongono le procedure attraverso le quali il produttore può determinare il peso dell'imballaggio di legno. Le diverse opzioni possono essere adottate in alternativa fra di loro.

1° OPZIONE

Il produttore effettua la pesata degli imballaggi oggetto di cessione, allegando il relativo tagliando di pesa. L'indicazione del peso complessivo in fattura può riguardare anche diverse tipologie di imballaggi in legno (ad esempio, pallets+casse). In considerazione del calo fisiologico del legno, il produttore può ridurre il peso dell'imballaggio del 20% rispetto quanto determinato in origine. In caso di controllo, il produttore è responsabile di quanto dichiarato.

2° OPZIONE

Il produttore effettua la conversione del volume di legno utilizzato per la costruzione dell'imballaggio nel peso da indicare in fattura.

Il coefficiente di conversione può essere:

a dedotto dalla tabella sottostante e differenziata per le varie tipologie di legname utilizzato. Questo sistema risulta più preciso, ma anche più complesso, per l'applicazione e la verifica.

TABELLA DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PESO

<u>TIPO DI LEGNO</u>	<u>CONVERSIONE DA m³ IN kg</u>
Pioppo	da 450 a 600 kg per m ³
Latifoglie forti	da 800 a 1.000 kg per m ³
Conifere	da 450 a 600 per m ³

b Fissato in 500 kg al metro cubo, indipendentemente dal tipo di legno utilizzato, in considerazione del fatto che la grande maggioranza di imballaggi viene costruita con legno di conifere (principalmente abete e pino), oppure con pioppo.

PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

<u>INTERVALLO DI PESO</u>	<u>TIPOLOGIA ARTICOLO</u>	<u>TIPOLOGIA MATERIALE</u>	<u>MATERIALE PREVALENTE</u>	<u>PESO (g)</u>
< 100 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio	Legno/Acciaio	Legno	75
100-200 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Legno/Acciaio	Legno	150
201-300 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Legno/Acciaio	Legno	250

PLASTICA

PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

<u>INTERVALLO DI PESO</u>	<u>TIPOLOGIA ARTICOLO</u>	<u>TIPOLOGIA MATERIALE</u>	<u>MATERIALE PREVALENTE</u>	<u>Peso (g)</u>
≤ 10 grammi	Grucce in plastica	Plastica	Plastica	5
11-20 grammi	Grucce in plastica	Plastica	Plastica	15,5
21-40 grammi	Grucce in plastica leggera con gancio in acciaio senza porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	30,5
	Grucce in plastica leggera con pinze in acciaio	Plastica/Acciaio	Plastica	
41-70 grammi	Grucce in plastica più strutturata eventualmente con porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	55,5
	Grucce in plastica con gancio e pinze in acciaio	Plastica/Acciaio	Plastica	
71-110 grammi	Grucce in plastica strutturata con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	90

PESI STANDARD EROGATORI MECCANICI

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>Peso (g)</u>
Spray pumps	6
Dispenser	12
Trigger	24

Informativa sulla privacy

Informativa ai Consorziati ex art. 13 e 14 Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (“Gdpr”)

Nonostante la normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016 o “Gdpr”, di seguito “Regolamento”) non si applichi al trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in un’ottica di trasparenza CONAI fornisce comunque a tutti i Consorziati le informazioni prescritte dall’art. 13 del Regolamento.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati, è CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 132 e sede operativa in Milano, via Pompeo Litta n. 5 – Tel 02.540441. Fax 02.54122648.

2. INFORMAZIONI E DATI TRATTATI

Il trattamento riguarderà dati e altre informazioni riferibili ai Consorziati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, denominazione, ragione sociale, sede legale, recapiti telefonici, indirizzi email e/o PEC, P.IVA, stato e descrizione attività, numero addetti, fatturato, raccolti (anche mediante comunicazioni elettroniche) in fase di adesione/variazione anagrafica/recesso, di verifiche/ispezioni o per effetto della ricezione/elaborazione di denunce periodiche, dichiarazioni di opzione e di altra modulistica di raccolta dati. Il trattamento potrà inoltre riguardare informazioni relative allo svolgimento delle attività dei Consorziati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stato attività e descrizione attività, codice ATECO, numero addetti, fatturato. Il trattamento potrà riguardare anche dati e altre informazioni riferibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a clienti/fornitori, rappresentanti/dichiaranti e consulenti dei Consorziati (di seguito i “Dati”).

3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I Dati sono trattati per le seguenti finalità:

- _____ **a.** esercizio dei diritti derivanti dalla detenzione della quota di partecipazione a CONAI;
- _____ **b.** espletamento delle attività connesse e strumentali alla detenzione della quota di partecipazione a CONAI;

-
- _____ **c.** adempimento di tutti gli ulteriori obblighi legali e contrattuali connessi alla detenzione della quota di partecipazione a CONAI, tra cui, a titolo esemplificativo, la partecipazione alle assemblee consortili;
 - _____ **d.** regolare svolgimento delle attività previste dalla normativa interna e comunitaria in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggi, dalle disposizioni statutarie e di Regolamento, in particolare per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi dovuti;
 - _____ **e.** esercizio e difesa dei diritti di CONAI in ogni sede anche giudiziaria, amministrativa, nelle procedure arbitrali, di mediazione e di conciliazione;
 - _____ **f.** cessazione della partecipazione.

Il trattamento dei Dati per le finalità indicate, ad eccezione della lettera e), trova base giuridica nell'esecuzione del contratto (art. 6.1 lett. a) GDPR), nonché nell'adempimento di obblighi a cui è soggetto CONAI (art. 6.1 lett. c) GDPR).

Il trattamento dei Dati per la finalità indicata alla lettera e) trova base giuridica nel perseguimento del legittimo interesse di CONAI.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I Dati raccolti vengono trattati in forma cartacea e, prevalentemente, con modalità informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante:

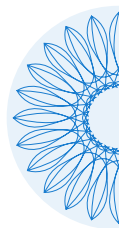
- _____ verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso di CONAI;
- _____ verifiche/scambi dei dati esposti nelle dichiarazioni e/o in altra modulistica prevista dalla Guida CONAI con i dati in possesso di altri Enti, acquisiti in virtù di norme di legge o di accordi specifici.

I dati depositati al Registro Imprese o in altri pubblici registri, elenchi, atti o documenti sono conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati. I Dati sono trattati da CONAI esclusivamente da personale appositamente formato ed istruito, all'uopo autorizzato.

5. DESTINATARI

Può accadere che, per il raggiungimento delle proprie finalità, CONAI affidi il trattamento dei Dati a soggetti esterni di fiducia, cui siano affidati specifici incarichi di natura tecnica o organizzativa (per esempio attività di data entry, di stoccaggio della documentazione, di inoltrare delle comunicazioni, di gestione e manutenzione dei sistemi informatici); detti soggetti sono specificamente nominati responsabili del trattamento. L'elenco nominativo aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento è a disposizione presso la sede legale di CONAI.

I Dati possono essere comunicati a terzi, che ne facciano legittima e motivata richiesta, in presenza di una norma di legge o di regolamento che ne consente la comunicazione,





ovvero quando, per lo svolgimento di funzioni istituzionali di CONAI o di detti soggetti, il Consorzio abbia con gli stessi avviato interazioni/collaborazioni istituzionali per attività di monitoraggio, controllo, studio o ricerca sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

È fatta salva la comunicazione di Dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

6. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

I Dati sono conservati presso la sede di CONAI e su server ubicati nell'Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI UTILIZZATI

I Dati saranno conservati per tutta la durata della partecipazione a CONAI e, comunque, fino alla prescrizione dei diritti derivanti, fermo restando in ogni caso il rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Con riferimento ai Dati, è possibile esercitare nei confronti di CONAI con le modalità indicate dal Gdpr e ferme restando le disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Parte I - Titolo I - Capo III) i seguenti diritti:

_____ **Diritto di accesso:** L'art.15 del Regolamento consente di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati personali ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.

_____ **Diritto di rettifica:** L'art. 16 del Regolamento consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

_____ **Diritto di cancellazione:** l'art. 17 del Regolamento consente di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.

_____ **Diritto di limitazione:** l'art. 18 del Regolamento consente di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.

_____ **Diritto di opposizione:** l'art. 21 del Regolamento consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare, al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

_____ **Diritto alla portabilità:** l'art. 20 del Regolamento consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati

personali forniti a un Titolare del trattamento, con diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui sono stati forniti secondo le condizioni previste dalla norma.

Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati inviando a CONAI una comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo conai@conai.legalmail.it o a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo della sede operativa di Milano, Via Litta, 5. Nel caso si ritenga che il trattamento dei Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso.

9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

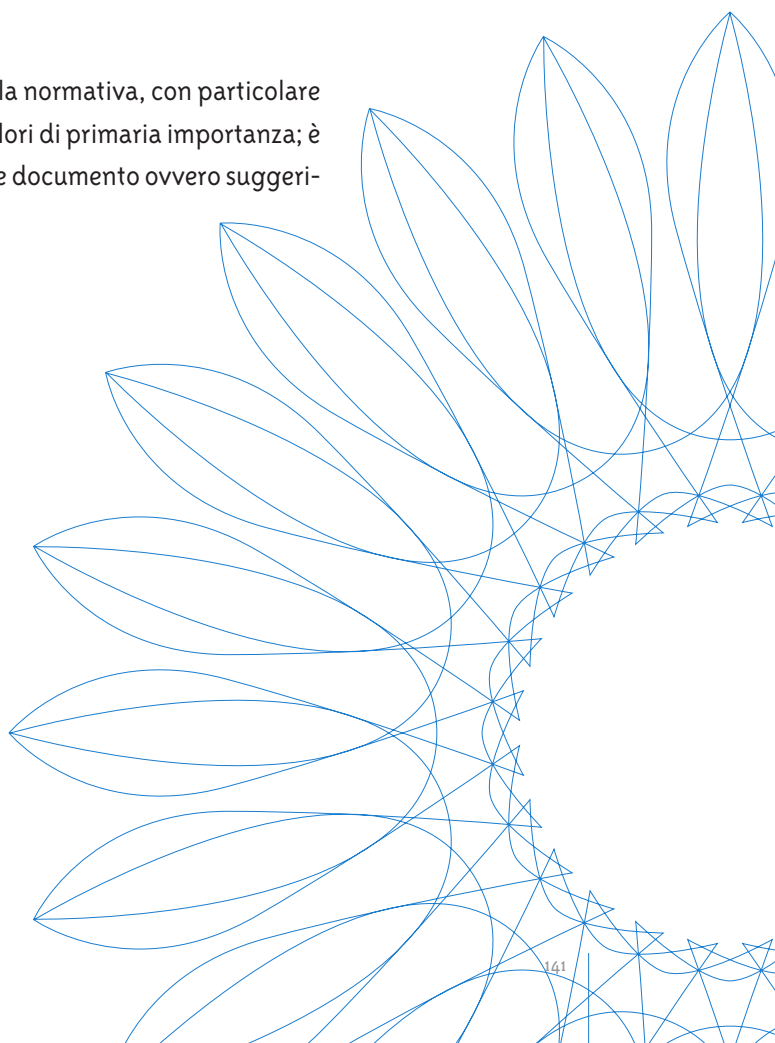
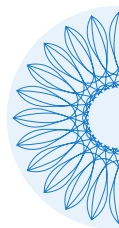
Il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria ed è strettamente necessario al fine di adempiere agli obblighi di natura legale e contrattuale inerenti il rapporto consortile. Pertanto, il mancato conferimento anche parziale dei Dati comporta l'oggettiva impossibilità di instaurare e di dare esecuzione al rapporto di partecipazione a CONAI, nonché di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al medesimo.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Un estratto completo degli articoli di legge sopra richiamati è disponibile presso l'Ufficio Affari Legali e Societari. Tale ufficio potrà fornire tutte le eventuali spiegazioni riguardo l'esercizio dei diritti; le richieste possono essere inoltrate per iscritto, rivolgendosi al predetto Ufficio.

11. COLLABORAZIONE

La protezione dei Dati e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per CONAI valori di primaria importanza; è possibile segnalare eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerire miglioramenti all'Ufficio Affari Legali e Societari.



Calendario 2021 - Adempimenti

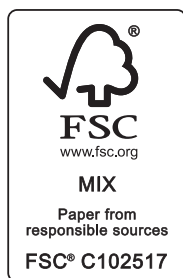
Presentazione delle Dichiarazioni periodiche

20 GENNAIO	Dichiarazione annuale del 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione mensile di dicembre 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione annuale del 2020	<i>modulo 6.20</i>
20 FEBBRAIO	Dichiarazione mensile di gennaio 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
1° MARZO	Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2020	<i>modulo 6.6</i>
	Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2020 di imballaggi pieni dichiarati in procedura semplificata import	<i>modulo 6.6 Bis</i>
	Richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2020 per il 2021)	<i>modulo 6.5</i>
	Rimborso per il credito maturato da compensazione import/export	<i>modulo Rimborso da 6.10</i>
	Richiesta di rimborso per imballaggi primari di dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici	<i>modulo Rimborso ex-post</i>
20 MARZO	Dichiarazione mensile di febbraio 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
31 MARZO	Forfetizzazione del contributo per le etichette (sui dati del 2020 per il 2021)	<i>modulo 6.14</i>
	Forfetizzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati del 2020 per il 2021)	<i>modulo 6.17</i>
	Particolare procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici	
20 APRILE	Dichiarazione trimestrale del 1° trimestre 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione mensile di marzo 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
30 APRILE	Dichiarazione "azienda esportatrice netta"	<i>modulo 6.22</i>
20 MAGGIO	Dichiarazione mensile di aprile 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 GIUGNO	Dichiarazione mensile di maggio 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 LUGLIO	Dichiarazione trimestrale del 2° trimestre 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione mensile di giugno 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 AGOSTO	Dichiarazione mensile di luglio 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 SETTEMBRE	Dichiarazione mensile di agosto 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>



30 SETTEMBRE	Dichiarazione annuale del 2021 contributo forfetario per fasce di fatturato	<i>modulo 6.2 - procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente</i>
20 OTTOBRE	Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2021 Dichiarazione mensile di settembre 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10 moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 NOVEMBRE	Dichiarazione mensile di ottobre 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 DICEMBRE	Dichiarazione mensile di novembre 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>





Febbraio 2021

RICREA

**Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio**

Via G.B. Pirelli, 27 - 20124 Milano
Tel 02.3980081 - Fax 02.40708219
www.consozioricrea.org

CIAL

Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.540291 - Fax 02.54123396
www.cial.it

COMIECO

**Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica**

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.550241 - Fax 02.54050240
www.comieco.org

RILEGNO

**Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero
e il riciclaggio degli imballaggi di legno**

Via L. Negrelli, 24/A - 47042 Cesenatico (FC)
Tel 0547.672946 - Fax 0547.675244
www.rilegno.org

COREPLA

**Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo
e il Recupero degli Imballaggi in Plastica**

Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano
Tel 02.76054.1 - Fax 02.76054320
www.corepla.it

BIOREPACK

**Consorzio Nazionale per il riciclo organico
degli imballaggi in plastica biodegradabile
e compostabile**

Via Cola di Rienzo, 212 - 00192 Roma
www.biorepack.org

COREVE

Consorzio Recupero Vetro

Piazza G. D. Bande Nere, 9 - 20146 Milano
Tel 02.48012961 - Fax 02.48012946
www.coreve.it



CONAI

Consorzio Nazionale Imballaggi

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.540441 - Fax 02.54122648
www.conai.org



Numero verde

800.337799

Per informazioni
sull'adesione e la gestione
del Contributo Ambientale Conai